

Anno XL

REPUBBLICA ITALIANA

N. 44 Speciale
Ambiente



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 4 NOVEMBRE 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari e Speciali**.

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 363574**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che **"L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"**

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila - n. fax 0862 363574
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 10.08.2009, n. 428:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Accordo di programma fra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani non pericolosi”.
..... Pag. 7

DELIBERAZIONE 05.10.2009, n. 565:

Legge 24.06.2009, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” - Art. 9, comma 8. Approvazione della “Relazione tecnica – Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti” - Adempimenti di competenza della Regione Abruzzo. Pag. 15

DETERMINAZIONI

*Dirigenziali*DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 21.07.2009, n. DR4/132:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e

l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Garagnani”, codice ARTA PE230018, Comune di ELICE (PE). Pag. 26

DETERMINAZIONE 17.08.2009, n. DR4/146:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “La Cappella”, codice ARTA AQ220108, Comune di BISEGNA (AQ).
..... Pag. 26

DETERMINAZIONE 17.08.2009, n. DR4/147:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Malapezza”, codice ARTA AQ220109, Comune di BISEGNA (AQ).
..... Pag. 27

DETERMINAZIONE 17.08.2009, n. DR4/148:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Portogallo”, codice ARTA

PE230003, Comune di BRITTOLI (PE).
..... Pag. 28

DETERMINAZIONE 20.08.2009, n. DR4/150:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Ponte Sorrigone”, codice ARTA CH233301, Comune di PALENA (CH). Pag. 29

DETERMINAZIONE 20.08.2009, n. DR4/151:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di FARA SAN MARTINO (CH) in località Tre Valloni, individuato con codice ARTA CH211601. Approvazione del Piano di caratterizzazione. Pag. 30

DETERMINAZIONE 26.08.2009, n. DR4/152:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di MONTEBELLO SUL SANGRO (CH) in località Fosso Quercia della Sera, individuato con codice ARTA VS230021. Approvazione del Piano di caratterizzazione..... Pag. 32

DETERMINAZIONE 03.09.2009, n. DR4/153:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Discarica R.S.U. - codice ARTA PE230005 - Comune di Castiglione a Casauria (PE). Pag. 34

DETERMINAZIONE 03.09.2009, n. DR4/154:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale per errore di censimento. Sito classificato come ex-discarica avente codice ARTA TE210031 e considerato nel Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE) in loc. Torrente San Nicola..... Pag. 35

DETERMINAZIONE 03.09.2009, n. DR4/155:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale per errore di censimento. Sito classificato come ex-discarica avente codice ARTA TE230002 e considerato nel Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE). Pag. 36

DETERMINAZIONE 03.09.2009, n. DR4/156:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Puzzillo”, codice ARTA AQ220063, Comune di PESCOLOSTANZO (AQ). Pag. 38

DETERMINAZIONE 14.09.2009, n. DR4/158:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di **MONTORIO AL VOMANO (TE)** in località Pagani e Altavilla, individuati con codici ARTA rispettivamente **TE220016** e **TE210028**. Approvazione dei Piani di Caratterizzazione. Pag. 39

DETERMINAZIONE 14.09.2009, n. DR4/159:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Trelimonti”, codice ARTA **VS230005, Comune di **FRESAGRAN DINARIA (CH)**. Pag. 44**

DETERMINAZIONE 18.09.2009, n. DR4/160:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di **CARSOLI (AQ)** in località Colli di Montebve e Tufo, individuati con codici ARTA rispettivamente **AQ230014** e **AQ230013**. Approvazione dei Piani di Caratterizzazione. Pag. 44

DETERMINAZIONE 18.09.2009, n. DR4/161:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e

s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “La rena”, codice ARTA **AQ210008, Comune di **VILLAVALLELONGA (AQ)**. Pag. 48**

DETERMINAZIONE 23.09.2009, n. DR4/167:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Colle Capraro”, codice ARTA **AQ220040, Comune di **ORICOLA (AQ)**. Pag. 49**

DETERMINAZIONE 23.09.2009, n. DR4/168:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “il fossato”, codice ARTA **PE230044, Comune di **SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE)**. Pag. 50**

DETERMINAZIONE 02.10.2009, n. DR4/176:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di **CUPELLO (CH)** in località Pozzacchio, individuato con

codice ARTA VS230023. Approvazione del Piano di caratterizzazione..... Pag. 50

DETERMINAZIONE 02.10.2009, n. DR4/177:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Mola a Balle”, codice ARTA AQ220098, Comune di CIVITELLA ROVETO (AQ). Pag. 53

DETERMINAZIONE 02.10.2009, n. DR4/178:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Monti”, codice ARTA VS210007, Comune di DOGLIOLA (CH)..... Pag. 54

DETERMINAZIONE 02.10.2009, n. DR4/179:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe

dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “San Marcello”, codice ARTA AQ220012, Comune di CELANO (AQ). Pag. 55

DETERMINAZIONE 02.10.2009, n. DR4/180:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Ripitelle”, codice ARTA AQ220092, Comune di BUGNARA (AQ)..... Pag. 56

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

- D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 16.06.2006, n. 17 s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 - Circolare esplicativa. Pag. 57

- D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 16.06.2006, n. 17 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 – Integrazioni alla Circolare n. 1/09.... Pag. 60

- D.M. 13.5.2009 – Centri di raccolta comunali. Circolare n. 2/09. Pag. 61

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 10.08.2009, n. 428:

D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Accordo di programma fra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani non pericolosi”.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, di soggetti pubblici e privati, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali;

Considerato che la Regione Abruzzo intende attivare una collaborazione con la Regione Molise per l'ottimizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti nonché richiedere alla stessa un supporto per il superamento di situazioni di criticità per le attività di smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati, attualmente presenti nei

territori delle Province di Teramo e L'Aquila, criticità a cui si è sopperito con l'emanazione di vari provvedimenti (ordinanze contingibili ed urgenti, accordi di programma, protocolli di intesa, ..etc.);

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che prevede:

- all'art. 182 “Smaltimento dei rifiuti “, comma 5, che prevede: “omissis .. è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, .. omissis”;
- all'art. 196 “Competenze delle Regioni”;
- all'art. 206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”;

Visto il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i., pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;

Visto il D.L. 30.06.2005, n. 115, convertito in legge 17.08.2005, n. 168 e s.m.i. in materia di proroga dei termini di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

Visto il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, convertito in legge 27.02.2009, n. 13;

Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, che disciplina il rilascio, il

rinnovo e il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi dell'art. 1, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., pubblicata nel *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

- l'art. 4 "Competenze della Regione", comma 1, lett. v);
- l'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa";

Richiamata la DGR n. 856 del 20.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Accordo Regionale di Programma tra il Presidente della Regione Abruzzo ed il Presidente della Regione Molise ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 22/97", con la quale si è provveduto a realizzare a suo tempo un patto di mutuo soccorso tra le due Regioni;

Considerato che il Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino:

- con nota prot.n. 245 del 17.02.2009, inoltrava formale richiesta di attivazione di accordi tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni del Consorzio presso la discarica di Guglionesi (CB);
- con nota prot.n. 310 del 2.03.2009, ha trasmesso la nota del Comune di Guglionesi (CB), con la quale quest'ultimo acconsentiva ad un eventuale accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti urbani presso il sito di discarica ubicata nel proprio territorio, allegando altresì la nota prot.n. 56/2009 della Guglionesi Ambiente Soc. a r.l. di Macerata, gestore della discarica;

- con nota prot.n. 582 del 14.05.2009, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 9936 del 26.05.2009, provvedeva a rinnovare la richiesta di attivazione di accordi tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni del Consorzio presso la discarica di Guglionesi (CB), accludendo le note sopra richiamate;

Vista altresì, la nota del CIRSU SpA, prot.n. 1445 dell'1.07.2009, avente per oggetto "Richiesta conferimenti impianto CIRSU SpA presso impianto di Guglionesi", acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 12087/DR4 del 3.07.2009;

Preso atto della disponibilità del Comune di Guglionesi (CB), titolare dell'impianto di smaltimento ubicato nello stesso Comune, alla definizione di un accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'impianto di smaltimento, per i n. 8 Comuni facenti parte del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino (bacino di circa 50.000 ab.): Atri, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Pineto e Silvi, comunicata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino, con nota prot.n. 1825 del 25.02.2009;

Preso atto della disponibilità della Guglionesi Ambiente Soc. a r.l. di Macerata, gestore dell'impianto di smaltimento stesso, comunicata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba-Fino ed al Comune di Guglionesi, al conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi nell'impianto di smaltimento, definendo le tariffe di conferimento degli stessi;

Considerato in particolare, che in Provincia di Teramo persistono situazioni di criticità per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani a causa delle insufficienti volumetrie disponibili

dell'unico impianto di smaltimento operativo, come confermato anche in appositi incontri, tenutisi presso gli uffici della Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, con i rappresentanti dei Consorzi Comprensoriali dei Rifiuti e gestori degli impianti di smaltimento ed, in particolare, nella riunione del 10.06.2009, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Preso atto della disponibilità della Guglionesi Ambiente Soc. a r.l. di Macerata, gestore dell'impianto di smaltimento stesso, comunicata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba-Fino ed al Comune di Guglionesi, al conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi nell'impianto di smaltimento, definendo le tariffe di conferimento degli stessi;

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: "L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari", con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, in fase di attuazione, per l'attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili;

Richiamata la DGR n. 304 del 18.06.2009 "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Autorizzazione sino al 31.12.2009 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi";

Richiamata l'AIA n. 81/120 del 6.02.2009 rilasciata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino, per la realizzazione ed esercizio di un progetto di ampliamento della discarica, sita in località "S.Lucia" di Atri (TE) per una volumetria utile di 90.000 mc, per la quale lo stesso Consorzio sta avviando le procedure di appalto dei relativi

lavori di costruzione;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti, in data 28.05.2008, ha provveduto ad inviare al competente Servizio della Regione Molise una proposta di "Accordo di programma", al fine di valutare i contenuti dello stesso;

Considerato inoltre, che sono in fase di esame, di autorizzazione ed inizio lavori, i seguenti ulteriori impianti di smaltimento e trattamento rifiuti nella Provincia di Teramo:

- impianto TMB/Bioessiccazione di cui all'AIA n. 42/117 del 27.03.2008, rilasciata alla TE.AM. Tecnologie Ambientali SpA di Teramo (località "Zona industriale Villa Pavone di S..Nicolò" - Teramo) con potenzialità di circa 130.000 t/a;
- discarica per rifiuti non pericolosi (485.000 mc), di cui alla domanda avanzata dal SOGESA SpA prot.n. 499/09 del 28.04.2009 (località "Casette di Grasciano - Notaresco), avvio del procedimento nota prot.n. 9969/DIR AIA del 27.05.2009;
- discarica per rifiuti non pericolosi (260.000 mc), di cui alla domanda del Comune di Tortoreto (TE), prot.n. 2974 del 10.12.2008 (località "Salino" - Tortoreto), avvio del procedimento nota prot.n. 31189/DIR AIA del 29.12.2008;

Ritenuto che, al momento, in Provincia di Teramo, non sia possibile, in tempi brevi (6-10 mesi), l'esercizio di impianti che possano utilmente ripristinare l'autosufficienza delle attività di smaltimento dei RU;

Ritenuto, per addivenire alla sottoscrizione di un "Accordo di Programma", che contempli determinate collaborazioni nella gestione del ciclo dei rifiuti, come delineate nell'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di prescrivere al Servizio Gestione Rifiuti di provvedere a sentire la/e Provincia/e interessata/e e/o Autorità d'Ambito costituita/e, per le attività che saranno eventualmente definite con i soggetti interessati, una volta operativo l'Accordo di programma con la Regione Molise;

Ritenuto di approvare integralmente il contenuto dell'Accordo fra la Regione Abruzzo e la Regione Molise, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti, come da Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile – Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare lo schema di “Accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani non pericolosi”, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1), nonché all'adozione di tutti gli atti necessari per la sua efficace attuazione, avvalendosi della Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Regione Molise per i successivi adempimenti di competenza;
4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

ALLEGATO



LOGO Regione Molise

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

REGIONE MOLISE

“Smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani non pericolosi”

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 182, comma 5

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, di soggetti pubblici e privati, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende attivare una collaborazione con la Regione Molise per l'ottimizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti nonché richiedere alla stessa un supporto per il superamento di situazioni di criticità per le attività di smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati, attualmente presenti nei territori delle Province di Teramo e L'Aquila, criticità a cui si è sopperito con l'emanazione di vari provvedimenti (*ordinanze contingibili ed urgenti, accordi di programma, protocolli di intesa, ..etc.*);

RICHIAMATA la DGR n. 856 del 20.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "*Accordo Regionale di Programma tra il Presidente della Regione Abruzzo ed il Presidente della Regione Molise ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 22/97*", con la quale si è provveduto a realizzare a suo tempo un patto di mutuo soccorso tra le due Regioni;

VISTO il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*", Parte IV "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", che prevede:

- all'art. 182 "*Smaltimento dei rifiuti*", comma 5, che prevede: "*omissis .. è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, .. omissis*";
- all'art. 196 "*Competenze delle Regioni*";
- all'art. 206 "*Accordi, contratti di programma, incentivi*";

VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36, avente per oggetto "*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 03.08.2005 "*Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica*", pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per "*rifiuti non pericolosi*";

VISTO il D.L. 30.06.2005, n. 115, convertito in legge 17.08.2005, n. 168 e s.m.i. in materia di proroga dei termini di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", convertito in legge 27.02.2009, n. 13;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

- l'art. 4 "*Competenze della Regione*", comma 1, lett. v);
- l'art. 28 "*Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa*";

CONSIDERATO che il Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino:

- con nota prot.n. 245 del 17.02.2009, inoltra formale richiesta di attivazione di accordi tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni del Consorzio presso la discarica di Guglionesi (CB);
- con nota prot.n. 310 del 2.03.2009, ha trasmesso la nota del Comune di Guglionesi (CB), con la quale quest'ultimo acconsentiva ad un eventuale accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti urbani presso il sito di discarica ubicata nel proprio territorio, allegando altresì la nota prot.n. 56/2009 della Guglionesi Ambiente Soc. a r.l. di Macerata, gestore della discarica;
- con nota prot.n. 582 del 14.05.2009, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 9936 del 26.05.2009, provvedeva a rinnovare la richiesta di attivazione di accordi tra la Regione Abruzzo e la

Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni del Consorzio presso la discarica di Guglionesi (CB), accludendo le note sopra richiamate;

VISTA la richiesta avanzata alla Regione Abruzzo da parte del CIRSU SpA con nota prot.n. 1145 dell'1.07.2009, acquisita al SGR con nota prot.n. 12087 del 3.07.2009, avente per oggetto: "*Richiesta conferimenti impianto CIRSU SpA presso impianto di Guglionesi*";

PRESO ATTO della disponibilità del Comune di Guglionesi (CB), titolare dell'impianto di smaltimento ubicato nello stesso Comune, alla definizione di un accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'impianto di smaltimento, per i n. 8 Comuni facenti parte del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino (bacino di circa 50.000 ab.): Atri, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Pineto e Silvi, comunicata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino, con nota prot.n. 1825 del 25.02.2009;

PRESO ATTO della disponibilità della Guglionesi Ambiente Soc. a r.l. di Macerata, gestore dell'impianto di smaltimento stesso, comunicata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba-Fino ed al Comune di Guglionesi, al conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi nell'impianto di smaltimento, definendo le tariffe di conferimento degli stessi;

RICHIAMATA la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: "*L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari*", con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, in fase di attuazione, per l'attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili;

RICHIAMATA la DGR n. 304 del 18.06.2009 "*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Autorizzazione sino al 31.12.2009 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi*";

RICHIAMATA l'AIA n. 81/120 del 6.02.2009 rilasciata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino, per la realizzazione ed esercizio di un progetto di ampliamento della discarica, sita in località "*S.Lucia*" di Atri (TE) per una volumetria utile di **90.000 mc**, per la quale lo stesso Consorzio sta avviando le procedure di appalto dei relativi lavori di costruzione;

CONSIDERATO inoltre, che sono in fase di esame, di autorizzazione ed inizio lavori, i seguenti ulteriori impianti di smaltimento e trattamento rifiuti nella Provincia di Teramo:

- impianto TMB/Bioessicazione di cui all'AIA n. 42/117 del 27.03.2008, rilasciata alla TE.AM. Tecnologie Ambientali SpA di Teramo (località "*Zona industriale Villa Pavone di S.Nicolò*" - Teramo) con potenzialità di circa **130.000 t/a**;
- discarica per rifiuti non pericolosi (**485.000 mc**), di cui alla domanda avanzata dal SOGESA SpA prot.n. 499/09 del 28.04.2009 (località "*Casette di Grasciano*" - Notaresco), avvio del procedimento nota prot.n. 9969/DIR AIA del 27.05.2009;
- discarica per rifiuti non pericolosi (**260.000 mc**), di cui alla domanda del Comune di Tortoreto (TE), prot.n. 2974 del 10.12.2008 (località "*Salino*" - Tortoreto), avvio del procedimento nota prot.n. 31189/DIR AIA del 29.12.2008;

RITENUTO, per addvenire alla sottoscrizione di un "Accordo di Programma", che contempra determinate collaborazioni nella gestione del ciclo dei rifiuti, come delineate di seguito;

RITENUTO di prescrivere al Servizio Gestione Rifiuti di provvedere a sentire la/e Provincia/e interessata/e e/o Autorità d'Ambito costituita/e, una volta definito l'iter di sottoscrizione dell'Accordo di programma con la Regione Molise ed in relazione alle attività che saranno programmate in attuazione dello stesso.

Tutto ciò premesso, nell'ambito di un rapporto di reciproca collaborazione, le parti di cui al presente accordo convengono:

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Accordo prevede una collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, prodotti in Comuni della Provincia di Teramo, presso l'impianto di smaltimento ubicato nel Comune di Guglionesi (CB).

Art. 2

(Modalità per il conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi)

1. Le condizioni di conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi all'impianto ubicato nel Comune di Guglionesi (viabilità, orari di accesso, quantitativi, tariffe di smaltimento, disciplina del tributo speciale, applicazione dell'I.V.A., garanzie, .. etc.), sono definite dai contratti tra i soggetti interessati, nel rispetto scrupoloso delle norme vigenti in materia, di competenza statale e regionale, delle compatibilità impiantistiche, nonché in conformità con le relative autorizzazioni regionali.

Art. 3

(Ulteriori programmi e collaborazioni tra le Regioni)

1. Il Presidente della Regione Abruzzo ed il Presidente della Regione Molise, con il presente accordo, convengono di valutare la realizzazione di ulteriori forme di collaborazione tra le due Regioni nell'ambito di un processo di ottimizzazione della gestione integrata dei rifiuti nei territori regionali interessati.
2. Le ulteriori collaborazioni di cui al comma 1) sono finalizzate a:
 - a. assicurare una elevata protezione dell'ambiente ed un'adeguata valorizzazione delle frazioni organiche provenienti dalle raccolte differenziate (es. *compostaggio di qualità*);
 - b. favorire il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti adottando il principio di prossimità, tenuto conto delle potenzialità degli impianti esistenti nelle due Regioni e della loro ottimizzazione tecnico-economica;
 - c. concordare iniziative di mutuo soccorso in occasione del verificarsi di situazioni di emergenza che interesano territori delle due Regioni;
 - d. scambiare reciproche informazioni sulla situazione dei rispettivi sistemi regionali di smaltimento e/o recupero in essere o previsti negli strumenti di pianificazione regionale;
 - e. promuovere accordi di programma, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di attuare interventi di mutuo soccorso che comportino l'impiego di impianti di smaltimento, in occasione di situazioni di emergenza.
3. Le eventuali ulteriori collaborazioni tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise di cui al comma 2, sono elaborate e definite dalle competenti Direzioni e Servizi regionali, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Art. 4

(Durata)

1. La durata del presente Accordo è fissata in **1 anno**, dalla sottoscrizione dello stesso, fatta salva la possibilità di procedere al suo rinnovo ove ne sussistano le condizioni.

Art. 5

(Norme finali)

1. Il presente Accordo è trasmesso a tutti gli Enti interessati ed agli Organi preposti al controllo delle attività di smaltimento ed è pubblicato sui Bollettini Ufficiali della Regione Abruzzo e della Regione Molise.

**PRESIDENTE
DELLA
REGIONE ABRUZZO**

**PRESIDENTE
DELLA
REGIONE MOLISE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.10.2009, n. 565:

Legge 24.06.2009, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” - Art. 9, comma 8. Approvazione della “Relazione tecnica – Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti” - Adempimenti di competenza della Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, di soggetti pubblici e privati, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali;

Considerato che la Regione Abruzzo intende attivare una collaborazione con la Regione Molise per l'ottimizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti nonché richiedere alla stessa un supporto per il superamento di situazioni di criticità per le attività di smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati, attualmente presenti nei territori delle Province di Teramo e L'Aquila, criticità a cui si è sopperito con l'emanazione di vari provvedimenti (ordinanze contingibili ed

urgenti, accordi di programma, protocolli di intesa, ..etc.);

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che prevede:

- all'art. 182 “Smaltimento dei rifiuti “, comma 5, che prevede: “omissis .. è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, .. omissis”;
- all'art. 196 “Competenze delle Regioni”;
- all'art. 206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”;

Visto il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i., pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;

Visto il D.L. 30.06.2005, n. 115, convertito in legge 17.08.2005, n. 168 e s.m.i. in materia di proroga dei termini di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

Visto il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, convertito in legge 27.02.2009, n. 13;

Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi dell'art. 1, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

- l'art. 4 “Competenze della Regione”, comma 1, lett. v);
- l'art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa”;

Richiamata la DGR n. 856 del 20.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: “Accordo Regionale di Programma tra il Presidente della Regione Abruzzo ed il Presidente della Regione Molise ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 22/97”, con la quale si è provveduto a realizzare a suo tempo un patto di mutuo soccorso tra le due Regioni;

Considerato che il Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino:

- con nota prot.n. 245 del 17.02.2009, inoltrava formale richiesta di attivazione di accordi tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni del Consorzio presso la discarica di Guglionesi (CB);
- con nota prot.n. 310 del 2.03.2009, ha trasmesso la nota del Comune di Guglionesi (CB), con la quale quest'ultimo acconsentiva ad un eventuale accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti urbani presso il sito di discarica ubicata nel proprio territorio, allegando altresì la nota prot.n. 56/2009 della Guglionesi Ambiente Soc. a r.l. di Macerata, gestore della discarica;
- con nota prot.n. 582 del 14.05.2009, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 9936 del 26.05.2009, prov-

vedeva a rinnovare la richiesta di attivazione di accordi tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni del Consorzio presso la discarica di Guglionesi (CB), accludendo le note sopra richiamate;

Vista altresì, la nota del CIRSU SpA, prot.n. 1445 dell'1.07.2009, avente per oggetto “Richiesta conferimenti impianto CIRSU SpA presso impianto di Guglionesi”, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 12087/DR4 del 3.07.2009;

Preso atto della disponibilità del Comune di Guglionesi (CB), titolare dell'impianto di smaltimento ubicato nello stesso Comune, alla definizione di un accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'impianto di smaltimento, per i n. 8 Comuni facenti parte del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino (bacino di circa 50.000 ab.): Atri, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Pineto e Silvi, comunicata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino, con nota prot.n. 1825 del 25.02.2009;

Preso atto della disponibilità della Guglionesi Ambiente Soc. a r.l. di Macerata, gestore dell'impianto di smaltimento stesso, comunicata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba-Fino ed al Comune di Guglionesi, al conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi nell'impianto di smaltimento, definendo le tariffe di conferimento degli stessi;

Considerato in particolare, che in Provincia di Teramo persistono situazioni di criticità per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani a causa delle insufficienti volumetrie disponibili dell'unico impianto di smaltimento operativo, come confermato anche in appositi incontri, tenutisi presso gli uffici della Direzione Prote-

zione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, con i rappresentanti dei Consorzi Comprensoriali dei Rifiuti e gestori degli impianti di smaltimento ed, in particolare, nella riunione del 10.06.2009, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Preso atto della disponibilità della Guglionesi Ambiente Soc. a r.l. di Macerata, gestore dell'impianto di smaltimento stesso, comunicata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba-Fino ed al Comune di Guglionesi, al conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi nell'impianto di smaltimento, definendo le tariffe di conferimento degli stessi;

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: "L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari", con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, in fase di attuazione, per l'attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili;

Richiamata la DGR n. 304 del 18.06.2009 "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Autorizzazione sino al 31.12.2009 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi";

Richiamata l'AIA n. 81/120 del 6.02.2009 rilasciata al Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino, per la realizzazione ed esercizio di un progetto di ampliamento della discarica, sita in località "S.Lucia" di Atri (TE) per una volumetria utile di 90.000 mc, per la quale lo stesso Consorzio sta avviando le procedure di appalto dei relativi lavori di costruzione;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti, in data 28.05.2008, ha provveduto ad inviare al

competente Servizio della Regione Molise una proposta di "Accordo di programma", al fine di valutare i contenuti dello stesso;

Considerato inoltre, che sono in fase di esame, di autorizzazione ed inizio lavori, i seguenti ulteriori impianti di smaltimento e trattamento rifiuti nella Provincia di Teramo:

- impianto TMB/Bioessicazione di cui all'AIA n. 42/117 del 27.03.2008, rilasciata alla TE.AM. Tecnologie Ambientali SpA di Teramo (località "Zona industriale Villa Pavone di S..Nicolò" - Teramo) con potenzialità di circa 130.000 t/a;
- discarica per rifiuti non pericolosi (485.000 mc), di cui alla domanda avanzata dal SOGESA SpA prot.n. 499/09 del 28.04.2009 (località "Casette di Grasciano - Notaresco), avvio del procedimento nota prot.n. 9969/DIR AIA del 27.05.2009;
- discarica per rifiuti non pericolosi (260.000 mc), di cui alla domanda del Comune di Tortoreto (TE), prot.n. 2974 del 10.12.2008 (località "Salino" - Tortoreto), avvio del procedimento nota prot.n. 31189/DIR AIA del 29.12.2008;

Ritenuto che, al momento, in Provincia di Teramo, non sia possibile, in tempi brevi (6-10 mesi), l'esercizio di impianti che possano utilmente ripristinare l'autosufficienza delle attività di smaltimento dei RU;

Ritenuto, per addivenire alla sottoscrizione di un "Accordo di Programma", che contempli determinate collaborazioni nella gestione del ciclo dei rifiuti, come delineate nell'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di prescrivere al Servizio Gestione Rifiuti di provvedere a sentire la/e Provincia/e interessata/e e/o Autorità d'Ambito costituita/e, per le attività che saranno eventualmente defini-

te con i soggetti interessati, una volta operativo l'Accordo di programma con la Regione Molise;

Ritenuto di approvare integralmente il contenuto dell'Accordo fra la Regione Abruzzo e la Regione Molise, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti, come da Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile – Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare lo schema di "Accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani non pericolosi", Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1), nonché all'adozione di tutti gli atti necessari per la sua efficace attuazione, avvalendosi della Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Regione Molise per i successivi adempimenti di competenza;
4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. **565** del **5 OTT 2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. *Angelo Cariani*)

Cariani

COPIA 2

ALLEGATO



RELAZIONE TECNICA

INDIVIDUAZIONE DI SITI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI

Legge 24.06.2009, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" - Art. 9, comma 8.

G.U. 27 giugno 2009, n. 147, S.O.

Premessa

1. Inquadramento normativo – Disposizioni varie.
2. Sistema impiantistico provinciale di smaltimento per rifiuti non pericolosi ed inerti.
Impianti di smaltimento per "rifiuti non pericolosi".
Impianti per lo smaltimento di "rifiuti inerti".
3. Individuazione di siti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi ed inerti.
4. Individuazione di una discarica regionale per rifiuti contenenti amianto.
5. Altri siti da reperire.
6. Filiera dei materiali riciclati – Agevolazioni fiscali – D.M. 203/03
7. Conclusioni

PREMESSA

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.L. 28.04.2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo", convertito con Legge n. 24.06.2009, n. 77, deve: "In deroga agli artt. 182, comma 7, 191, 208 e 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., .. omissis ... previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, omissis .. la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale .. omissis .. anche successivamente all'eventuale utilizzo".

Al fine di adempiere alle disposizioni sopra richiamate, il presente documento viene redatto, anche in riferimento alla nota della Protezione Civile prot.n. 0041913 del 3.09.2009 "Macerie da crolli e demolizioni" inviata alla Regione Abruzzo ed acquisita al prot.n. RA/97264 del 4.09.2009¹, al fine di avviare il procedimento di individuazione delle soluzioni impiantistiche e/o di carattere tecnico-gestionali per le sole "attività di smaltimento" dei rifiuti non pericolosi, rifiuti inerti e di macerie da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Si prospetta, pertanto, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, sentito la Provincia di L'Aquila e l'ARTA Abruzzo, una proposta di individuazione di siti di smaltimento di rifiuti non pericolosi ed inerti, a cui far seguire un incontro con la Protezione Civile Nazionale. Successivamente, sul piano operativo, sentita l'ISPRA, saranno effettuate le verifiche tecniche speditive per gli impianti di smaltimento che necessitano di eventuali deroghe, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della Legge n. 24.06.2009, n. 77.

Si segnala, comunque, che la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 7953/DN3/DR4 del 7.04.2009 e con nota prot.n. 8253/DR4 del 16.04.2009, ha provveduto a comunicare agli organi

¹ Pervenuta alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti per le vie brevi in data 14.09.2009.





competenti per l'emergenza terremoto, l'elenco dei siti autorizzati di discariche per rifiuti inerti e rifiuti non pericolosi, nonché, in collaborazione con il Servizio Attività Estrattive, di cave in esercizio e non, al fine di individuare siti di deposito temporaneo, stoccaggio provvisorio, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, provenienti da crolli e demolizioni. Infatti, già all'indomani dell'evento sismico (aprile 2009), si è provveduto ad individuare, previo sopralluogo di una commissione tecnica che ha visto la partecipazione della Protezione Civile Nazionale, Regione Abruzzo (Servizi Rifiuti e Cave), Provincia e Comune di L'Aquila, ARTA Abruzzo, Corpo Forestale dello Stato (CFS), .. etc., n. 10 siti (cave in esercizio e dismesse), potenzialmente idonei alla realizzazione di aree per il deposito temporaneo e selezione e/o trattamento (impianti mobili), dei rifiuti provenienti dai crolli e dalle demolizioni urgenti.

Inoltre, il Servizio Gestione Rifiuti nel segnalare in passato la necessità, vista la cronica mancanza in particolare nel comprensorio del Comune di L'Aquila e Comuni limitrofi di un adeguato sito di smaltimento dei rifiuti urbani, di individuare almeno un nuovo sito per lo smaltimento dei rifiuti di provenienza urbana (discarica per rifiuti non pericolosi), aveva provveduto a richiedere alla Direzione della Protezione Civile Regionale, l'emanazione di provvedimenti straordinari per la soluzione di problematiche inerenti la gestione dei rifiuti urbani ed in particolare, con nota prot.n. 8253/DR4 del 16.04.2009, per le discariche ubicate nei Comuni di: Pizzoli (loc. "Caprareccia"), Avezzano (loc. "S.Lucia") e Barisciano (loc. "Forfona"), segnalando, altresì, l'imminente saturazione del sito ubicato nel Comune di Poggio Picenze.

In prima approvazione da parte del Governo dell'ex D.L. 39/09, era stato inserito all'art. 9, comma 7, una disposizione in cui la Regione Abruzzo, in presenza dell'imminente saturazione degli impianti di smaltimento per rifiuti urbani disponibili, avrebbe dovuto: "omissis ... allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani... omissis .. è autorizzata da parte della Regione la realizzazione .. omissis .. di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano e Poggio Picenze .. omissis".

In sede di conversione del D.L. da parte del Parlamento, le disposizioni riferite all'ex art. 9, comma 7, sono state abrogate.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO – DISPOSIZIONI VARIE

Le problematiche riferite alla gestione dei flussi di rifiuti di cui alla Legge n. 77/2009 sono state affrontate, nello specifico, con diversi provvedimenti da parte del Governo e della Protezione Civile Nazionale, che si è avvalso della collaborazione della Regione Abruzzo, della Provincia di L'Aquila, dell'ARTA Abruzzo, dell'ASM di L'Aquila, ..etc.

Si citano alcuni provvedimenti:

- OPCM 3754 del 09.04.2009 "Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";
- OPCM 3760 del 30.04.2009 "Conferenza dei Servizi ed Autorità di vigilanza sui contratti pubblici";
- OPCM 3767 del 13.05.2009 "Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";
- OPCM 3771 del 19.05.2009 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";
- OPCM 3797 del 30.07.2009 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile";
- OPCM 3813 del 30.09.2009 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile".



La Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, oltre ad inviare la documentazione agli organi competenti per l'emergenza terremoto, riferita al quadro complessivo degli impianti autorizzati per la gestione dei rifiuti, ad adottare n. 2 provvedimenti per favorire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti nella Provincia di L'Aquila, in particolare:



- DGR n. 209 del 4.05.2009 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila”. Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17/07/2009;
- DGR n. 322 del 29.06.2009 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila”. Proroga termini, modifiche ed integrazioni. Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 34 del 26/08/2009.

Per quello che concerne la realizzazione e la gestione dei “siti temporanei”, la Provincia di L'Aquila e l'ARTA Abruzzo - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, hanno predisposto “Linee guida” per i Comuni². La protezione Civile con nota prot.n. 23057 del 24.06.2009³, ha invitato i Comuni interessati, anche in forme associative, ad individuare celermente i siti presso i quali realizzare gli impianti di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti derivanti dai crolli a seguito del sisma, dalle demolizioni disposte con ordinanze sindacali, dalla rimozione delle macerie depositate.

Con la nota della Protezione Civile prot.n. 0041913 del 3.09.2009 “Macerie da crolli e demolizioni”, alla Provincia di L'Aquila è stato demandato il ruolo di generale coordinamento e supporto tecnico-amministrativo delle attività svolte dai Comuni, anche avvalendosi delle altre amministrazioni e delle strutture operative operanti presso la DI.COMA.C. Sempre la Protezione Civile, con la nota richiamata, è rimasta in attesa che i COM facessero conoscere i siti individuati dai Comuni per il deposito temporaneo dei rifiuti da crolli e demolizioni.

2. SISTEMA IMPIANTISTICO PROVINCIALE DI SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI ED INERTI

2.1 IMPIANTI DI SMALTIMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

La Provincia di L'Aquila è interessata, da una situazione di non autosufficienza per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani. A tal fine, ormai da anni, i rifiuti di provenienza urbana del comprensorio territoriale riferibile al Comune di L'Aquila e Comuni limitrofi, sono conferiti in impianti extra-territoriali (Regione Molise ed ATO), con l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti (art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o la definizione di Accordi volontari tra le parti, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e sue DGR attuative. La situazione riferita agli impianti di smaltimento esistenti, classificati ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., per “rifiuti non pericolosi”, nelle aree interessate dal sisma del 6.04.2009 e/o limitrofe, è la seguente:

Tab. 1 – Discariche autorizzate per “rifiuti non pericolosi” - Provincia di L'Aquila

COMUNE	LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE	IMPIANTO	DISPONIBILITA' mc
Comune di Poggio Picenze	(Le Tomette)	D.D. n. 58 del 15/06/01	Discarica*	In esercizio c. 9.000
Comune di Magliano dei Marsi	(Topanico)	AIA n. 130/135 del 30.06.2009	Discarica*	In esercizio c. 20.000
SEGEN SpA - Sante Marie/Civitella Roveto	(Santa Giusta)	D.D. n. 113 del 04/09/07	Impianto TMB + Discarica	In esercizio c. 25.000 (3° lotto) In corso di collaudo
Comune di Navelli	(Pagano)	Ord. n. 72 del 03/09/01	Discarica*	In esercizio In via di saturazione In corso di rinnovo autorizzazione
Comune di Villa S. Lucia	(Saette Lunghe)	D.D. n. 1010 del 23/06/06	Discarica*	In esercizio In via di saturazione
COGESA SpA - Sulmona	(Noce Mattei)	AIA n. 129/49 del 30.06.2009	Impianto TMB + Discarica	In esercizio 1° lotto c. 35.000

² www.provincia.laquila.it

³ La nota in questione non è mai pervenuta alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti.



Comune di Avezzano	(S.Lucia)	Ordinanza Sindacale OPCM n. 3667	Discarica	In esercizio In corso di utilizzo volumetriche residue c. 8.000
Comune di Villavallelonga	(La Parata)	D.D. n. 231 del 17.07.2008	Discarica*	In esercizio In via di saturazione
Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia	Castel di Sangro - (Bocche di Forli)	A.I.A. n. 50/113 del 1.04.08	Discarica + Impianto TMB + Linea compostaggio	In esercizio Discarica in fase di saturazione c. 10.000

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2009

*Discariche che hanno avuto apposita deroga del MATTM, nota prot.n 13514/QDV/DI/V del 26.06.2009, per smaltire rifiuti tal quali sino al 31.12.2009.

2.2 IMPIANTI DI SMALTIMENTO PER RIFIUTI INERTI

L'elenco delle discariche autorizzate e classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., per "rifiuti inerti", eventualmente utilizzabili ai fini dello smaltimento di rifiuti derivati dal crollo e dalle demolizioni degli edifici. Si segnala anche un impianto in Provincia di Teramo, anch'essa interessata dal sisma.

Tab. 2 - Discariche autorizzate per "rifiuti inerti" - Provincia di L'Aquila

TITOLARE	COMUNE - LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE	POTENZIALITA' mc
Panone Pietro	Barisciano - Loc. Forfona	DD n. 21 del 23.03.2006	In esercizio c. 35.000
SPL.CA. Autotrasporti	Sulmona - Loc. Noce Mattei	DN3/29 del 6.03.2007	In esercizio c. 80.000
Comune di Avezzano	Avezzano - Loc. Valle Solegara	DD n. 71 del 21.07.2004	In esercizio c. 600.000 (PdA approvato per 12.000)
Comune di Celano	Celano - Loc. San Marcello	DF3/41 del 7.04.2005	Non realizzata c. 96.100
Comune di Pizzoli	Pizzoli - Loc. Cermone	DD n. 55 del 8.06.2005	Non in esercizio Non in possesso del rinnovo dell'autorizzazione c. 214.000

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2009

Tab. 2.1 - Discariche autorizzate per "rifiuti inerti" - Provincia di Teramo

TITOLARE	COMUNE - LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE	POTENZIALITA' mc
F.lli Di Sabatino Srl	Comune di Isola del Gran Sasso - Loc. Corazzano	D.D. n. 127 dell'11.08.2009	Non in esercizio c. 60.000

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2009

3. INDIVIDUAZIONE SITI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI ED INERTI

3.1 DISCARICHE CLASSIFICATE PER "RIFIUTI NON PERICOLOSI"

Come risulta evidente, dal quadro generale sopra esposto, vi è una situazione molto difficile per quanto riguarda la capacità di smaltimento dei rifiuti di provenienza urbana, in particolare nel comprensorio del Comune di L'Aquila e dei Comuni limitrofi, a causa anche della recente chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Pizzoli ed alla imminente saturazione delle discariche per rifiuti non pericolosi ubicate nei Comuni di Poggio Picenze e Navelli.

Tab. 3.1 – Discariche per rifiuti non pericolosi per eventuali interventi ai sensi della legge n. 77/09

SOGGETTO TITOLARE	LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE	STATO	POTENZIALITA'
COGESA SpA di Sulmona	(Noce Mattei)	A.I.A. n. 129/49 del 30.06.09	Discarica + Impianto TMB	Necessità di realizzazione di ulteriori lotti previsti (2° lotto è in fase di appalto)
Comune di Avezzano	(S. Lucia)	OPCM 3754 – art. 12 Volumetrie residue circa 18.000 mc	In esercizio Discarica	In fase di saturazione Ampliabile
Comune di Magliano dei Marsi	(Topanico)	AIA n. 130/135 del 30.06.2009	In esercizio	Ampliabile
Comune di Barisciano	(Forfona)	D.D. n. 41 del 13.05.2009 (PdA)	Chiusa	Ampliabile
Comune di Lecce dei Marsi	(Petito)	D.D. n. 29 del 13.05.2009 (PdA)	Chiusa	Ampliabile

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2009

L'impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi del COGESA SpA di Sulmona (complessivamente 300.000 mc autorizzati), in cui vengono smaltiti attualmente circa 65 t/g di rifiuti del Comune di L'Aquila (per essere trattati nell'impianto di Sulmona e smaltiti nella discarica di Isernia), si ritiene che debba avviare la realizzazione degli ulteriori lotti già previsti e da autorizzare, al fine di continuare a supportare, in caso di confermata volontà da parte degli Enti interessati, lo smaltimento dei rifiuti urbani del comprensorio di appartenenza e del Comune di L'Aquila e Comuni ad esso limitrofi. Un'altra quota dei rifiuti del Comune di L'Aquila e Comuni limitrofi, circa 45t/g vengono trattati presso l'impianto di TMB e compostaggio di Aielli (AQ), gestito da ACLAM SpA e successivamente smaltiti nella discarica di S.Lucia di Avezzano (AQ).

Le discariche per rifiuti non pericolosi in esercizio e con volumi disponibili, nelle more della definizione di individuazione e realizzazione di siti dedicati per lo smaltimento delle macerie da crolli e demolizioni (CER 191212), possono comunque essere utilizzate, anche per lo smaltimento di frazioni di rifiuti non altrimenti recuperabili, previa adozione di un apposito provvedimento (DGR), ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge n. 77/09, integrando le autorizzazioni regionali in possesso dei titolari e/o gestori con il CER 191212, previa indagine speditiva (parere ARTA) ed adozione delle procedure tecnico-amministrative di cui all'art. 9, comma 8 della Legge n. 77/09, per eventuali ampliamenti volumetrici, adeguamenti, ..etc. (verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni).


Infine si segnala nuovamente che, al fine di garantire la continuità delle attività di smaltimento, secondo principi di autosufficienza del comprensorio del Comune di L'Aquila e Comuni limitrofi, necessitano con urgenza, nuove volumetrie per lo smaltimento di rifiuti urbani, anche attraverso l'individuazione e realizzazione di un sito ex novo. A tal proposito la Regione Abruzzo provvederà a convocare apposito incontro tra gli Enti interessati per concertare e condividere una scelta di un eventuale sito ex novo idoneo.

3.2 DISCARICHE CLASSIFICATE PER "RIFIUTI INERTI"

Si individuano per lo smaltimento dei rifiuti inerti i siti già autorizzati di cui alla Tab. 3.2. Gli stessi siti della Tab. 3.2 potranno essere utilizzati, anche per singoli lotti, per lo smaltimento di rifiuti provenienti dal trattamento di macerie da crolli e demolizioni (CER 191212), previa indagine speditiva (parere ARTA) ed adozione delle procedure tecnico-amministrative di cui all'art. 9, comma 8 della Legge n. 77/09, per eventuali ampliamenti volumetrici, adeguamenti, ..etc. (verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni).

Tab. 3.2 – Discariche per rifiuti inerti

TITOLARE	COMUNE LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE	POTENZIALITA' Mc	Art. 9, comma 8 della Legge n. 77/09
Panone Pietro	Barisciano - Loc. Forfora (AQ)	DD n. 21 del 23.03.2006	c. 35.000	Previa verifica ISPRA
SPI.CA.	Sulmona - Loc. Noce	DN3/29 del 6.03.2007	c. 80.000	Previa verifica



Autotrasporti	Mattei (AQ)			ISPRA
Comune di Avezzano	Avezzano - Loc.Valle Solegara (AQ)	DD n. 71 del 21.07.2004	c. 600.000	Previa verifica ISPRA
F.Ili Di Sabatino Srl	Isola del Gran Sasso - Loc. Corazzano (TE)	D.D. n. 127 dell'11.08.2009	c. 60.000	Previa verifica ISPRA

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2009

4. INDIVIDUAZIONE DI UN SITO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Nella Regione Abruzzo non sono realizzate o in esercizio discariche per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, classificate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. Attualmente è in istruttoria, la riclassificazione di una discarica ex "Categoria 2A", già realizzata e non in esercizio, ubicata nel Comune di Ortona (CH), di titolarità del gruppo IML, con capacità volumetrica residua di circa 200.000 mc.

Nella discarica, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., venivano conferiti materiali e rifiuti contenenti amianto, secondo le norme vigenti dell'epoca. La discarica è in procedura VIA. Si attende il pronunciamento definitivo del comitato regionale VIA, per esaminare definitivamente il progetto in sede di CdS (art. 208 del D.Lgs. 152/06 es.m.i.), a seguito di eventuale giudizio favorevole dello stesso. Si segnala che il Comune di Ortona (CH) ha provveduto ad inviare alla Regione Abruzzo una delibera del Consiglio Comunale con cui si esprime un parere negativo alla riattivazione della discarica.

5. ALTRI SITI DA REPERIRE

Già all'indomani dell'evento sismico (aprile 2009) si è provveduto ad individuare, previo sopralluogo di una commissione tecnica che ha visto la partecipazione della Protezione Civile Nazionale, Regione Abruzzo (Servizi Rifiuti e Cave), Provincia e Comune di L'Aquila, ARTA Abruzzo, Corpo Forestale dello Stato, .. etc., n. 10 siti (cave in esercizio e non), potenzialmente idonei alla realizzazione di aree per il deposito temporaneo, selezione e/o trattamento.

Attualmente è in esercizio, da alcuni giorni, come deposito temporaneo e selezione di macerie da crolli e demolizioni, il sito denominato "Ex Teges - T&P", ubicato in località "Paganica" nel Comune di L'Aquila, che rientrava tra i siti di cava inizialmente individuati. L'attività è stata affidata dal Comune di L'Aquila alla ASM di L'Aquila, azienda d'igiene urbana del capoluogo.

Nelle more di effettuare la verifica dell'operatività degli impianti già autorizzati, come sopra riportati, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo e della Provincia di L'Aquila, di un avviso pubblico al fine di valutare la reperibilità di altri siti idonei e/o adeguabili (es. cave dismesse e/o in esercizio, altri siti ex novo, ..etc.), per attività di recupero e/o smaltimento rifiuti nel territorio della Provincia di L'Aquila o dei Comuni compresi nel perimetro del "cratere" (concedendo n. 10-15 gg. per la segnalazione alla Protezione Civile Nazionale c/o DI.COMA.C., alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alla Provincia di L'Aquila, da parte dei soggetti interessati).

6. FILIERA DEI MATERIALI RICICLATI - AGEVOLAZIONI FISCALI - D.M. 203/03

L'attivazione di una filiera dei materiali inerti riciclati, anche per la specificità della situazione del comprensorio aquilano inerente la coltivazione e vendita dei materiali inerti da cava (costi materie prime eccessivamente bassi), deve essere supportata da misure fiscali ad hoc da parte del Governo (emanazione di un OPCM). In particolare sarebbe opportuno agire sull'IVA, prevedendo un abbattimento della stessa (es. dal 20% al 10%).

Inoltre nell'ambito dell'applicazione del D.M. 8 maggio 2003 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo"⁴ (cd "GPP - Acquisti verdi"), si rammenta che è obbligatorio l'utilizzo di una quota di materiali riciclati per manufatti e beni non inferiore al 30% del fabbisogno. Si ritiene opportuno invitare, gli Enti interessati ad applicare il D.M. 203/03, ad utilizzare una quota superiore (fino al 50%), di materiali provenienti dal riciclo degli inerti,

⁴ G.U. 5.08.2003, n. 180.





con caratteristiche prestazionali e requisiti previsti da norme tecniche UNI, per la realizzazione di opere ed infrastrutture (es. piazzali, sottofondi stradali, ..etc.), come peraltro previsto dall'art. 25 della L.R. 45/07 e s.m.i.

Inoltre, sempre per favorire il mercato dei materiali-rifiuti riciclati, si propone l'utilizzo, ai fini della concimazione di aree verdi, parchi, ..etc., di ammendante compostato ai sensi del D.Lgs. 29.04.2006, n. 217 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"⁵, anche al fine di creare un mercato regionale del "compost di qualità". Quest'ultimo aspetto potrà essere affrontato e definito con la sottoscrizione di un apposito "Protocollo d'intesa" tra Protezione Civile Nazionale, Regione Abruzzo, Provincia di L'Aquila, Consorzio Italiano Compostatori (CIC), Enti Parco, Associazioni di categorie ed altri soggetti interessati.

CONCLUSIONI

Il Servizio Gestione Rifiuti, sentite la Provincia di L'Aquila e l'ARTA Abruzzo ed a seguito di approvazione della presente relazione tecnica da parte della Giunta Regionale, provvederà a convocare una riunione con altri soggetti interessati (Protezione Civile Nazionale, ISPRA, .. etc.), al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione, anche ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge n. 77/09, per gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi e/o di rifiuti inerti, con bacini ampliabili, adeguabili, .. etc., al fine di poter disporre di nuovi siti e nuove capacità volumetriche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, rifiuti inerti e macerie da crolli e demolizioni non altrimenti recuperabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

G



⁵ G.U. 20.06.2006, n. 141, S.O.

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
 AMBIENTE
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 21.07.2009, n. DR4/132:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Garagnani”, codice ARTA PE230018, Comune di ELICE (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 25.06.2009 prot. n. 2930 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data , con la quale il Comune di ELICE (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Garagnani” avente codice ARTA PE230018, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Al-

legato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Garagnani” avente codice ARTA PE230018, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di ELICE (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
 AMBIENTE
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 17.08.2009, n. DR4/146:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe

dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “La Cappella”, codice ARTA AQ220108, Comune di BISEGNA (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 13.07.93 prot. n. 1594 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 16.07.2009 prot. n. 12764/DR4, con la quale il Comune di BISEGNA (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “La Cappella” avente codice ARTA AQ220108, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e tra-

scritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “La Cappella” avente codice ARTA AQ220108, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di BISEGNA (AQ), alla Provincia dell’Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE**

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 17.08.2009, n. DR4/147:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Malapezza”, codice ARTA AQ220109, Comune di BISEGNA (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione

dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l'autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 13.07.93 prot. n. 1593 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 16.07.2009 prot. n. 12764/DR4, con la quale il Comune di BISEGNA (AQ) ha comunicato, ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato "Malapezza" avente codice ARTA AQ220109, come previsto altresì dall'art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l'indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Accertata la regolarità tecnico - amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato "Malapezza" avente codice ARTA AQ220109, dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell'Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di BISEGNA (AQ), alla Provincia dell'Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo

Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 17.08.2009, n. DR4/148:

D. Lgs. 152/06, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., parte IV Titolo V "Bonifiche di siti inquinati", art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. "Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati" - Esclusione del sito dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. "Portogallo", codice ARTA PE230003, Comune di BRITTOLI (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., parte IV Titolo V "Bonifiche di siti inquinati", art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" che nell'Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l'autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 07.03.09 prot. n.475 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 15.07.2009 prot. n. 12669, con la quale il Comune di BRITTOLI (PE) ha comunicato, ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato "Portogallo" avente codice ARTA PE230003, come previsto altresì dall'art. 8 comma 12 della L.R.

45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l'indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Accertata la regolarità tecnico - amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato "Portogallo" avente codice ARTA PE230003, dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell'Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di BRITTOLI (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 20.08.2009, n. DR4/150:

D. Lgs. 152/06, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., parte IV Titolo V "Bonifiche di siti inquinati", art. 242 comma 2 e

s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. "Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati" - Esclusione del sito dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. "Ponte Sorrigone", codice ARTA CH233301, Comune di PALENA (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., parte IV Titolo V "Bonifiche di siti inquinati", art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" che nell'Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l'autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 15.07.2009 prot. n. 3278 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 23.07.2009 prot. n. 13271, con la quale il Comune di PALENA (CH) ha comunicato, ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato "Ponte Sorrigone" avente codice ARTA CH233301, come previsto altresì dall'art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l'indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Accertata la regolarità tecnico - amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato "Ponte Sorrigone" avente codice ARTA CH233301, dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell'Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di PALENA (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano/Vasto, all' ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 20.08.2009, n. DR4/151:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di FARA SAN MARTINO (CH) in località Tre Valloni, individuato con codice ARTA CH211601. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambien-

tale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: "D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento", Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell'Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l'altro: "omissis... che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto";

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.2007, avente ad oggetto: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico";

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di FARA SAN MARTINO (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 26/06/2008 prot. n. 3235, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti in data 02.07.2008 prot. n. 16877;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Tre Valloni, trasmesso dal Comune di FARA SAN MARTINO (CH), con nota prot. 693 del 13.02.09, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 18.02.2009 prot. n. 3253/DN3;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d'Ingegneria, ha provveduto a convocare un'apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.", con nota prot. n. DN3/7254 del 09.03.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 28.04.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d'Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Tre Valloni, espresso nella riunione del 28.04.2009, con le seguenti prescrizioni:

- a) integrare la profondità dei sondaggi a profondità di 15 metri dal p.c.
- b) di definire, evidenziare su planimetria in scala adeguata, il confine di proprietà necessario per identificare il punto di conformità per l'analisi di rischio;
- c) campionare le acque superficiali del laghetto tenuto conto della distanza e della pendenza del terreno;
- d) georeferire tutti i punti d'indagine rea-

lizzati e da realizzare;

- e) trasmettere all'ARTA il cronoprogramma e l'inizio dei lavori di indagine con almeno 15 giorni di anticipo;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla A.S.L. di Lanciano - Vasto, pervenuto successivamente con nota del 30.07.2009, prot. n. 1137 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/14251 del 05.08.2009;

Evidenziato che l'analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell'ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238, come altresì ribadito nella conferenza del 28.04.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Tre Valloni, nel Comune di FARA SAN MARTINO (CH), individuato con codice ARTA CH211601, con le seguenti prescrizioni:

- a) integrare la profondità dei sondaggi a profondità di 15 metri dal p.c.
- b) di definire, evidenziare su planimetria in scala adeguata, il confine di proprietà necessario per identificare il punto di

conformità per l'analisi di rischio;

- c) campionare le acque superficiali del laghetto tenuto conto della distanza e della pendenza del terreno;
- d) georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare;
- e) trasmettere all'ARTA il cronoprogramma e l'inizio dei lavori di indagine con almeno 15 giorni di anticipo;

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l'ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di FARA SAN MARTINO (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 26.08.2009, n. DR4/152:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di MONTEBELLO SUL SANGRO (CH) in località Fosso Quercia della Sera, individuato con codice ARTA VS230021. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: "D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento", Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell'Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l'altro: "omissis... che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto";

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.2007, avente ad oggetto: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico";

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di MONTEBELLO SUL SANGRO (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 10/08/2007 prot. n. 1180, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti in data 16.08.2007 prot. n. 1180/DN3;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Fosso Quercia della Sera, trasmesso dal Comune di MONTEBELLO SUL SANGRO (CH), con nota del 22.09.07 prot. n. 1379, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 27.09.2007 prot. n. 18758/DN3;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d'Ingegneria, ha provveduto a convocare un'apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.), con nota prot. n. DN3/20510 del 18.10.2007;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 15.11.2007, agli atti

del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d'Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Fosso Quercia della Sera, espresso nella riunione del 15.11.2007;

Acquisito il parere favorevole, espresso dall'ARTA di Chieti, pervenuto successivamente con nota del 23.07.2009, prot. n. 4336 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti, con la quale si chiede di comunicare alla stessa con congruo anticipo, tutte le attività menzionate nel piano;

Evidenziato che l'analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell'iss 006038 i.a. 12 del 23.01.02 e 0020925 - ampp 03.04.2008 - 001238;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Fosso Quercia della Sera, nel Comune di MONTEBELLO SUL SANGRO (CH), individuato con codice ARTA VS230021;

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l' ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di MONTEBELLO SUL SANGRO (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.09.2009, n. DR4/153:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. "Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati" - Esclusione del sito dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale. Discarica R.S.U. - codice ARTA PE230005 - Comune di Castiglione a Casauria (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Bonifica di siti contaminati";

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., - Titolo VIII "Bonifica dei siti contaminati" - art. 55 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati";

Considerato che l'Allegato 2, art. 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., stabilisce le modalità di applicazione del disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati di cui al programma regionale di bonifica dei siti;

Considerato che la DGR n. 1529/06 recante: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento", ha approvato la Tabella M, contenuta nell'Appendice A (Allegato Tecnico n. 3 - "Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale", parte integrante e sostanziale del suddetto disciplinare, nella quale viene determinato l'indice di rischio associato ai siti a rischio potenziale connessi alla presenza di aree sede di discariche per RU (ex 1^a Categoria) dimesse;

Considerato altresì che il sito ubicato nel Comune di Castiglione a Casauria (PE), classificato con codice ARTA PE230005, è ricompreso nella suddetta Tabella M, contenuta nell'Appendice A (Allegato Tecnico n. 3 del "Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale";

Richiamata la nota prot.n. 18965/DN3 del 02.10.2007, acquisita dall'ARTA - Direzione Centrale, in data 09.10.2007 con prot.n. 21423, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile - Ambiente, richiedeva di effettuare apposito sopralluogo, per

definire l'esatta ubicazione e la natura dei soggetti proprietari delle aree di discarica segnalati negli elenchi di cui alla nota suddetta;

Vista la relazione tecnica di sopralluogo sul sito, ubicato nel Comune di CASTIGLIONE A CASAURIA (PE), scheda ARTA PE230005, trasmessa con nota prot.n. 26458 del 19.12.2007 - APPAS, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 27.12.2007 con prot.n. 27632/DN3, con la quale l'A.R.T.A. - Direzione Centrale, dichiara che il sito si configura come un caso di abbandono di rifiuti di scarsa rilevanza, facilmente rimovibile;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, dispone che il disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati, ai sensi dell'art. 251, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., includa nell'anagrafe i siti oggetto di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, solo nel caso in cui sia stato accertato il superamento dei limiti di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), successivamente alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, a cura e spese del Comune territorialmente competente;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i., Allegato 2, art. 2, commi a1) e a5), il sito avente codice ARTA PE230005, ubicato nel Comune di

CASTIGLIONE A CASAURIA (PE);

- di notificare il presente atto al Comune di CASTIGLIONE A CASAURIA (PE), alla Provincia di Pescara, alla Azienda USL di Pescara, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.09.2009, n. DR4/154:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. "Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati" - Esclusione del sito dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale per errore di censimento. Sito classificato come ex-discarica avente codice ARTA TE210031 e considerato nel Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE) in loc. Torrente San Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Bonifica di siti contaminati";

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., - Titolo VIII "Bonifica dei siti contaminati" - art. 55 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati";

Considerato che l'Allegato 2, art. 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., stabilisce le modalità di applicazione del disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati di cui al programma regionale

di bonifica dei siti;

Considerato che la DGR n. 1529/06 recante: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento", ha approvato la Tabella M, contenuta nell'Appendice A (Allegato Tecnico n. 3 - "Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale", parte integrante e sostanziale del suddetto disciplinare, nella quale viene determinato l'indice di rischio associato ai siti a rischio potenziale connessi alla presenza di aree sede di discariche per RU (ex 1^ Categoria) dimesse;

Considerato altresì che il sito classificato con codice ARTA TE210031, è ricompreso nella suddetta Tabella M, contenuta nell'Appendice A (Allegato Tecnico n. 3 del "Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale");

Richiamata la nota prot. n. 18965/DN3 del 02.10.2007, acquisita dall'ARTA - Direzione Centrale, in data 09.10.2007 con prot. n. 21423, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile - Ambiente, richiedeva di effettuare apposito sopralluogo, per definire l'esatta ubicazione e la natura dei soggetti proprietari delle aree di discarica segnalati negli elenchi di cui alla nota suddetta;

Vista la relazione tecnica di sopralluogo sul sito, attribuito erroneamente al Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE), scheda ARTA TE210031, in loc. Torrente San Nicola, trasmessa con nota prot.n. 26458 del 19.12.2007 - APPAS, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 27.12.2007 con prot.n. 27632/DN3, con la quale l'A.R.T.A. - Direzione Centrale, dichiara che il sito è ubicato sul territorio comunale di FANO ADRIANO (TE), in loc. Poggio Umbricchio, interessato dal deposito di materiale proveniente dallo smarino delle gallerie ed utilizzato per lo stoccaggio di tubi per la realizzazione della linea acquedotti-

stica;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i., Allegato 2, art. 2, commi a1) e a5), il sito avente codice ARTA TE210031, ubicato nel Comune di FANO ADRIANO (TE), anziché nel Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE);
- di notificare il presente atto al Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE), FANO ADRIANO (TE) alla Provincia di Teramo, alla Azienda USL di Teramo, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.09.2009, n. DR4/155:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. "Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati" - Esclusione del sito dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale per errore di censimento. Sito classificato come ex-discarica avente codice ARTA TE230002 e

**considerato nel Comune di SANT'EGIDIO
ALLA VIBRATA (TE).****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Bonifica di siti contaminati";

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., - Titolo VIII "Bonifica dei siti contaminati" - art. 55 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati";

Considerato che l'Allegato 2, art. 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., stabilisce le modalità di applicazione del disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati di cui al programma regionale di bonifica dei siti;

Considerato che la DGR n. 1529/06 recante: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento", ha approvato la Tabella M, contenuta nell'Appendice A (Allegato Tecnico n. 3 - "Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale", parte integrante e sostanziale del suddetto disciplinare, nella quale viene determinato l'indice di rischio associato ai siti a rischio potenziale connessi alla presenza di aree sede di discariche per RU (ex 1^ Categoria) dimesse;

Considerato altresì che il sito classificato con codice ARTA TE230002, è ricompreso nella suddetta Tabella M, contenuta nell'Appendice A (Allegato Tecnico n. 3 del "Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale";

Richiamata la nota prot. n. 18965/DN3 del 02.10.2007, acquisita dall'ARTA - Direzione Centrale, in data 09.10.2007 con prot. n. 21423, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti della

Direzione Protezione Civile - Ambiente, richiedeva di effettuare apposito sopralluogo, per definire l'esatta ubicazione e la natura dei soggetti proprietari delle aree di discarica segnalati negli elenchi di cui alla nota suddetta;

Vista la relazione tecnica di sopralluogo sul sito, censito erroneamente nel Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), scheda ARTA TE230002, trasmessa con nota prot.n. 26458 del 19.12.2007 - APPAS, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 27.12.2007 con prot.n. 27632/DN3, con la quale l'A.R.T.A. - Direzione Centrale, dichiara che esso si presenta come un caso di abbandono di rifiuti ubicato sul territorio comunale di CIVITELLA DEL TRONTO (TE), insistente su di un'area di proprietà privata intestata ai sig.ri Sciamanna Umberto, Filaria, Luigi, Marino, Pasquale, Trentino e Denti Rosanna;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, dispone che il disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati, ai sensi dell'art. 251, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., includa nell'anagrafe i siti oggetto di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, solo nel caso in cui sia stato accertato il superamento dei limiti di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), successivamente alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, a cura e spese del Comune territorialmente competente;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i., Allegato 2, art. 2, commi a1) e a5), il sito avente codice ARTA TE230002, erroneamente collocato nel Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) ed ubicato nel Comune di CIVITELLA DEL TRONTO (TE);
- di notificare il presente atto al Comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), al Comune di CIVITELLA DEL TRONTO (TE), alla Provincia di Teramo, alla Azienda USL di Teramo, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.09.2009, n. DR4/156:

D. Lgs. 152/06, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., parte IV Titolo V "Bonifiche di siti inquinati", art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. "Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati" - Esclusione del sito dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. "Puzzillo", codice ARTA AQ220063, Comune di PESCOLOSTANZO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Bonifica di siti contaminati", art. 242, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 "Norme per

la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., - Titolo VIII "Bonifica dei siti contaminati" - art. 55 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati";

Richiamato l' art. 8, comma 12 dell' All.2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i. recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" che, detta le procedure in merito all'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l'autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 07.07.2009 prot. n. 2138 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti, con la quale il Comune di PESCOLOSTANZO (AQ) ha comunicato, ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato "Puzzillo" avente codice ARTA AQ220063, come previsto altresì dall'art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l'indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Accertata la regolarità tecnico - amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato "Puzzillo" avente codice ARTA AQ220063, dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell'Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e

s.m.i.;

- di notificare il presente atto al Comune di PESCOSTANZO (AQ), alla Provincia dell'Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all' ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 14.09.2009, n. DR4/158:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE) in località Pagani e Altavilla, individuati con codici ARTA rispettivamente TE220016 e TE210028. Approvazione dei Piani di Caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante "Ul-

teriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: "D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento", Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell'Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l'altro: "omissis... che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto";

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.2007, avente ad oggetto: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico";

Viste le comunicazioni da parte del responsabile del procedimento del Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE), di avvio delle procedure di bonifica di cui all'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmesse con note del 30/06/2008 prot. n. 9864 (loc. Altavilla) e 9865 (loc. Pagani), acquisite dal Servizio gestione rifiuti;

Visti i Piani di caratterizzazione dei siti ex-discarda, trasmessi dal Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE), in data 30.09.2008 prot. n. 15772 (C.da Pagani) ed in data 01.10.2008 prot. 15892 (c.da Altavilla), acquisiti dal Servizio Gestione Rifiuti in data 07.10.2008 con prot. 24109/DN3;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, per ciascuno dei due siti, con nota del 05.05.2009 prot. n. 8740 per l’ex-discarda in loc. Altavilla e con nota del 15.07.2009 prot. n. 12630 per quella in c.da Pagani;

Preso atto dei pareri espressi nelle Conferenze dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbali delle riunioni del 26.05.2009 (loc. Altavilla) e del 23.07.2009 (c.da Pagani), agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito i pareri favorevoli delle Conferenze dei Servizi ai Piani di caratterizzazione dei sito di discarica in esame, espressi nelle riunioni del 26.05.2009 (loc. Altavilla) e del 23.07.2009 (c.da Pagani), con le seguenti prescrizioni:

Loc. Altavilla (TE210028)

- a) effettuare il prelievo dei sedimenti, in aggiunta a quello delle acque superficiali;
- b) spostare i sondaggi come da planimetria allegata e di eliminare il sondaggio S8, sostituendolo con tre trincee esplorative, ubicate come da planimetria, con campionamento rappresentativo sia delle pareti che del fondo scavo;
- c) prelevare campioni nell’orizzonte superficiale, (0 – 1,5 m) ove sia confermata la

stratigrafia individuata in fase di indagine preliminare;

- d) escludere l’analisi di rischio e la ricerca dei parametri ad essa finalizzata;
- e) georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;
- f) trasmettere all’ARTA ed alla Provincia di Teramo il cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine, con almeno quindici giorni di anticipo;

C.da Pagani (TE210016)

- a) effettuare il prelievo dei sedimenti, in aggiunta a quello delle acque superficiali, negli stessi punti proposti, riducendo a tre punti il prelievo nel fosso san Martino ed eliminando quelli previsti nel fiume Vomano;
- b) realizzare ulteriori sondaggi attrezzati a piezometro nel tratto a valle della discarica a monte ed a valle idrogeologico dell’S2;
- c) fare riferimento ai criteri dettati dal D.Lgs. 152/06 per i sondaggi di campionamento dei terreni ed alle linee guida della Regione per tutti i parametri da ricercare;
- d) effettuare la perimetrazione fisica del sito come compito del Comune;
- e) georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;
- f) trasmettere all’ARTA ed alla Provincia di Teramo il cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine, con almeno quindici giorni di anticipo;

Preso atto dei pareri favorevoli dell’Azienda Unità sanitaria Locale di Teramo ad entrambi i piani di caratterizzazione, pervenuti successivamente con nota del 26.05.2009 prot. n. 1211 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/9855 del 26.05.2009;

Preso atto del parere favorevole della Provincia di Teramo al Piano di caratterizzazione per il sito in loc. Altavilla, pervenuto successivamente con nota del 09.06.2009 prot. n. 193847 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/10692 del 10.06.2009;

Evidenziato che l'analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell'ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 - AMPP 03.04.2008 - 001238 del 08.04.2008 e ribadito nelle Conferenze dei Servizi, come dai verbali della riunioni del 26.05.2009 e 23.07.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR n. 1529 del 27.12.2006, i Piani di caratterizzazione dei siti di ex-discarica in località Pagani e Altavilla, nel Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE), individuati con codici ARTA rispettivamente TE220016 e TE210028, con le seguenti prescrizioni:

Loc. Altavilla (TE210028)

a) effettuare il prelievo dei sedimenti, in aggiunta a quello delle acque superficiali;

- b) spostare i sondaggi come da planimetria allegata e di eliminare il sondaggio S8, sostituendolo con tre trincee esplorative, ubicate come da planimetria, con campionamento rappresentativo sia delle pareti che del fondo scavo;
- c) prelevare campioni nell'orizzonte superficiale, (0 - 1,5 m) ove sia confermata la stratigrafia individuata in fase di indagine preliminare;
- d) escludere l'analisi di rischio e la ricerca dei parametri ad essa finalizzata;
- e) georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare;
- f) trasmettere all'ARTA ed alla Provincia di Teramo il cronoprogramma e l'inizio dei lavori di indagine, con almeno quindici giorni di anticipo;

C.da Pagani (TE210016)

- a) effettuare il prelievo dei sedimenti, in aggiunta a quello delle acque superficiali, negli stessi punti proposti, riducendo a tre punti il prelievo nel fosso san Martino ed eliminando quelli previsti nel fiume Vomano;
- b) realizzare ulteriori sondaggi attrezzati a piezometro nel tratto a valle della discarica a monte ed a valle idrogeologico dell'S2;
- c) fare riferimento ai criteri dettati dal D.Lgs. 152/06 per i sondaggi di campionamento dei terreni ed alle linee guida della Regione per tutti i parametri da ricercare;
- d) effettuare la perimetrazione fisica del sito come compito del Comune;
- e) georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare;
- f) trasmettere all'ARTA ed alla Provincia di Teramo il cronoprogramma e l'inizio

dei lavori di indagine, con almeno quindici giorni di anticipo;

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Teramo, ARTA - Dipartimento provinciale di Teramo, ASL di Teramo), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione dei piani di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l' ARTA - Dipartimento provinciale di Teramo;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE), provincia di Teramo, ARTA - Dipartimento provinciale di Teramo, ASL di Teramo;


di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

Segue Allegato

14

te Ambientale)



ia con ubicazione dei punti di campionamento delle acque superficiali o del PCA.

○ AREA della DISCARICA di ALTAVILLA

LEGENDA

PIEZOMETRI ESISTENTI

- S4 Sondaggio di monte strumentato con piezometro a t.a. (rif.: Indagine Preliminare)
- S1-S3 Sondaggi di valle strumentati con piezometro a t.a. (rif.: Indagine preliminare)

PIEZOMETRI DA REALIZZARE

- S5 Sondaggio (prof. 12 m) da strumentare con piezometro a t.a. (Φ 3"), all'interno dell'area recintata.
- S6 Sondaggio (prof. 12 m) da strumentare con piezometro a t.a. (Φ 3"), all'interno dell'area recintata, in corrispondenza dello spigolo SW.
- S7 Sondaggio (prof. 12 m) da strumentare con piezometro a t.a. (Φ 3"), lungo la strada comunale per Altavilla, a valle dello spigolo SW della discarica.
- S8 Sondaggio (prof. 12 m) da strumentare con piezometro a t.a. (Φ 3"), lungo la strada comunale per Altavilla, a valle di S7.

NE: i nuovi sondaggi saranno eseguiti a carotaggio continuo dal p.c. a 5.0 m di profondità e a distruzione di nucleo da 5.0 m e fino a fondo foro.

CAMPIONAMENTO ACQUE SUPERFICIALI

- 1. Punti di campionamento delle acque superficiali da analizzare in laboratorio chimico.

Handwritten notes:
 1. Campionamento acque superficiali
 2. Campionamento acque sotterranee
 3. Campionamento acque meteoriche
 4. Campionamento acque reflue
 5. Campionamento acque di falda
 6. Campionamento acque di superficie
 7. Campionamento acque di falda
 8. Campionamento acque di superficie
 9. Campionamento acque di falda
 10. Campionamento acque di superficie

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
 AMBIENTE
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 14.09.2009, n. DR4/159:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Trelimonti”, codice ARTA VS230005, Comune di FRESAGRAN DINARIA (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, art. 242, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

Richiamato l’ art. 8, comma 12 dell’All. 2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 04.09.2009 prot. n. 2241 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 11.09.2009 prot. n. 16119, con la quale il Comune di FRESAGRAN DINARIA (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. deno-

minato “Trelimonti” avente codice ARTA VS230005, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Trelimonti” avente codice ARTA VS230005, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di FRESAGRAN DINARIA (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano/Vasto, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Vasto - San Salvo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
 AMBIENTE
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 18.09.2009, n. DR4/160:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di CARSOLI (AQ) in località Colli di Montebove e Tufo, individuati con codici ARTA rispettivamente AQ230014 e AQ230013. Approvazione dei Piani di Caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

RICHIAMATA la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: "D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento", Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell'Allegato tecni-

co 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l'altro: "omissis... che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto";

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.2007, avente ad oggetto: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico";

Viste le comunicazioni da parte del responsabile del procedimento del Comune di CARSOLI (AQ), di avvio delle procedure di bonifica di cui all'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmesse con note del 21/10/2008 prot. n. 9830 (loc. Colli di Montebove) e 9831 (loc. Tufo), acquisite dal Servizio gestione rifiuti;

Visti i Piani di caratterizzazione dei siti ex-discarica di Colli di Montebove e Tufo, trasmessi dal Comune di CARSOLI (AQ), con nota del 20.02.2009 prot. 1695 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 26.02.2009 prot. 4659/DN3;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d'Ingegneria, ha provveduto a convocare un'apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.), con nota del 24.06.2009 prot. n. 11439;

Preso atto dei pareri espressi nelle Conferenze dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbali delle riunioni del 16.07.2009,

agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d'Ingegneria;

Acquisito i pareri favorevoli delle Conferenza dei Servizi ai Piani di caratterizzazione dei siti in esame, espressi nelle riunioni del 16.07.2009, con le seguenti prescrizioni:

Loc. Colli di Montebovi (TE210028)

- a) prelevare due soli campioni di top-soil a valle della discarica, di spostarne uno dei quattro a monte e di sostituirne uno con due campioni di sedimento dal fosso sottostante da prelevare a monte ed a valle del corpo discarica;
- b) evidenziare e definire l'area di proprietà al fine di identificare il punto di conformità per l'analisi di rischio;
- c) prelevare campioni per la ricerca di tutti i parametri necessari per effettuare l'analisi di rischio così come richiesto dalle linee guida APAT e criteri del D.lgs. n. 4/2008 e di analizzarli successivamente solo nel caso di superamenti;
- d) verificare la stabilità dell'ammasso rifiuti, in considerazione delle dichiarazioni del tecnico incaricato dal comune;
- e) rimuovere i rifiuti abbandonati sul corpo discarica quale attività prescritta al Comune;
- f) georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare;
- g) trasmettere all'ARTA ed alla Provincia di Teramo il cronoprogramma e l'inizio dei lavori di indagine, con almeno quindici giorni di anticipo;

Loc. Tufo (AQ230013)

- a) prelevare campioni di top-soil a valle della discarica e sostituirne uno con un campione da prelevare a monte della discarica stessa;

- b) evidenziare e definire l'area di proprietà al fine di identificare il punto di conformità per l'analisi di rischio;
- c) prelevare campioni per la ricerca di tutti i parametri necessari per effettuare l'analisi di rischio così come richiesto dalle linee guida APAT e criteri del D.lgs. n. 4/2008 e di analizzarli successivamente solo nel caso di superamenti;
- d) rimuovere i rifiuti abbandonati sul corpo discarica quale attività prescritta al Comune;
- e) georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare;
- f) trasmettere all'ARTA ed alla Provincia di Teramo il cronoprogramma e l'inizio dei lavori di indagine, con almeno quindici giorni di anticipo;

Preso atto dei pareri favorevoli dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ad entrambi i piani di caratterizzazione, pervenuti successivamente con nota del 04.09.2009 prot. n. 47399 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/15967 del 10.09.2009;

Preso atto del parere favorevole della A.S.L. di Avezzano/Sulmona ad entrambi i Piani di caratterizzazione, pervenuto successivamente con nota del 12.09.2009 prot. n. 58184 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, i Piani di Caratterizzazione dei siti di ex-discarda in località Colli di Montebovei e Tufo, nel Comune di CARSOLI (AQ), individuati con codici ARTA rispettivamente AQ230014 e AQ230013, con le seguenti prescrizioni:

Loc. Colli di Montebovei (TE210028)

- a) prelevare due soli campioni di top-soil a valle della discarda, di spostarne uno dei quattro a monte e di sostituirne uno con due campioni di sedimento dal fosso sottostante da prelevare a monte ed a valle del corpo discarda;
- b) evidenziare e definire l'area di proprietà al fine di identificare il punto di conformità per l'analisi di rischio;
- c) prelevare campioni per la ricerca di tutti i parametri necessari per effettuare l'analisi di rischio così come richiesto dalle linee guida APAT e criteri del D.lgs. n. 4/2008 e di analizzarli successivamente solo nel caso di superamenti;
- d) verificare la stabilità dell'ammasso rifiuti, in considerazione delle dichiarazioni del tecnico incaricato dal comune;
- e) rimuovere i rifiuti abbandonati sul corpo discarda quale attività prescritta al Comune;
- f) georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare;
- g) trasmettere all'ARTA ed alla Provincia di Teramo il cronoprogramma e l'inizio dei lavori di indagine, con almeno quindici giorni di anticipo;

Loc. Tufo (AQ230013)

- a) prelevare campioni di top-soil a valle della discarda e sostituirne uno con un campione da prelevare a monte della discarda stessa;
- b) evidenziare e definire l'area di proprietà al fine di identificare il punto di conformità per l'analisi di rischio;
- c) prelevare campioni per la ricerca di tutti i parametri necessari per effettuare l'analisi di rischio così come richiesto dalle linee guida APAT e criteri del D.lgs. n. 4/2008 e di analizzarli successivamente solo nel caso di superamenti;
- d) rimuovere i rifiuti abbandonati sul corpo discarda quale attività prescritta al Comune;
- e) georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare;
- f) trasmettere all'ARTA ed alla Provincia di Teramo il cronoprogramma e l'inizio dei lavori di indagine, con almeno quindici giorni di anticipo;

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di L'Aquila, ARTA - Dipartimento provinciale di L'Aquila, ASL di Avezzano/Sulmona), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione dei piani di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l'ARTA – Dipartimento provinciale di L'Aquila;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di CARSOLI (AQ), Provincia di L'Aquila, ARTA - Dipartimento provinciale di L'Aquila, ASL di Avezzano/Sulmona;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 18.09.2009, n. DR4/161:

D. Lgs. 152/06, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., parte IV Titolo V "Bonifiche di siti inquinati", art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. "Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati" - Esclusione del sito dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. "La rena", codice ARTA AQ210008, Comune di VILVALLELONGA (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Bonifica di siti contaminati", art. 242, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., - Titolo VIII "Bonifica dei siti contaminati" - art. 55 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati";

Richiamato l' art. 8, comma 12 dell'All. 2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i. recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" che, detta le pro-

cedure in merito all'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l'autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 11.09.2009 prot. n. 2745 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 14.09.2009 prot. n. 16218, con la quale il Comune di VILVALLELONGA (AQ) ha comunicato, ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato "La rena" avente codice ARTA AQ210008, come previsto altresì dall'art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l'indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Accertata la regolarità tecnico - amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato "La rena" avente codice ARTA AQ210008, dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell'Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di VILVALLELONGA (AQ), alla Provincia di L'Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all' ARTA - Dipartimento

Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 23.09.2009, n. DR4/167:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Colle Capraro”, codice ARTA AQ220040, Comune di ORICOLA (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, art. 242, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

Richiamato l’ art. 8, comma 12 dell’All. 2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 07.09.2009 prot. n. 3454 ed

acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 16.09.2009 prot. n. 16388, con la quale il Comune di ORICOLA (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Colle Capraro” avente codice ARTA AQ220040, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Colle Capraro” avente codice ARTA AQ220040, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di ORICOLA (AQ), alla Provincia di L'Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 23.09.2009, n. DR4/168:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “il fossato”, codice ARTA PE230044, Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, art. 242, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

Richiamato l’ art. 8, comma 12 dell’All. 2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 14.09.2009 prot. n. 4853 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 16.09.2009 prot. n. 16391, con la quale il Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito

ex discarica R.S.U. denominato “il fossato” avente codice ARTA PE230044, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “il fossato” avente codice ARTA PE230044, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.10.2009, n. DR4/176:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di CUPELLO (CH) in località Pozzacchio, individuato con codice ARTA VS230023. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: "D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento", Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell'Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche

dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l'altro: "omissis... che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto";

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.2007, avente ad oggetto: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico";

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di CUPELLO (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all'art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 10.08.2007 prot. n. 62387DN3, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti in data 17.08.2007 prot. n. 16175/DN3;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Pozzacchio, trasmesso dal Comune di CUPELLO (CH), con nota prot. 24.09.2007 prot. n. 7470/DN3, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. DN3/18770 del 27.09.2007;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d'Ingegneria, ha provveduto a convocare un'apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.", con nota prot. n. DN3/20515 del 18.10.2007;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 15.11.2007, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d'Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Pozzacchio, espresso nella riunione del 15.11.2007;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Dipartimento subprovinciale ARTA di Vasto – San Salvo, pervenuto successivamente con nota del 06.11.2008 con prot. n. 1621 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DN3/27498 del 06.11.2008, con le seguenti prescrizioni:

- a) verificare attraverso un'analisi di stabilità del pendio, la possibile riattivazione di ulteriori movimenti gravitativi, al fine di valutare il ripetersi di eventi analoghi con il conseguente coinvolgimento della massa di rifiuti
- b) realizzare uno studio geomorfologico di dettaglio che possa individuare gli elementi diagnostici legati all'evoluzione dei versanti, soprattutto nel contesto in cui si trova l'ex discarica, trattandosi della testata di Fosso di Colle di Ramignano, verificandone che siano in atto processi di erosione regressiva della testata stessa, eventualità che comporterebbe un aumento della probabilità che gli eventi gravitativi possano riattivarsi;
- c) preventivare la realizzazione ed ubicazione del cosiddetto "bianco" al fine di poter valutare i valori di fondo, sia della matrice suolo che di quella acqua;
- d) predisporre un piano di campionamento delle acque superficiali del Fosso di Colle Ramignano, in quanto la massa dei rifiuti è a diretto contatto con le aste del fosso stesso, a causa dell'evento gravitativo che ha mobilitato il corpo della massa dei rifiuti;
- e) ricostruire il rapporto falda-acque superficiali al fine di valutare il rapporto dinamico, in particolare valutare se la fal-

da alimenti le acque superficiali e quindi ricostruire la geometria dell'acquifero;

- f) individuare eventuali pozzi posti a valle idrogeologico, determinarne l'uso e predisporre eventualmente il campionamento e analisi delle acque nei pozzi;
- g) valutare la profondità e lo spessore della colata al fine di valutare se la falda possa essere stata interessata dal movimento stesso e quindi la superficie della stessa abbia potuto affiorare,
- h) ricostruire, unitamente alle direzioni di deflusso delle acque sotterranee, le direzioni di migrazione e di esposizioni ulteriori;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Pozzacchio, nel Comune di CUPELLO (CH), individuato con codice ARTA VS230023, con le seguenti prescrizioni:

- a) verificare attraverso un'analisi di stabilità del pendio, la possibile riattivazione di ulteriori movimenti gravitativi, al fine di valutare il ripetersi di eventi analoghi con il conseguente coinvolgimento della massa di rifiuti

- b) realizzare uno studio geomorfologico di dettaglio che possa individuare gli elementi diagnostici legati all'evoluzione dei versanti, soprattutto nel contesto in cui si trova l'ex discarica, trattandosi della testata di Fosso di Colle di Ramignano, verificandone che siano in atto processi di erosione regressiva della testata stessa, eventualità che comporterebbe un aumento della probabilità che gli eventi gravitativi possano riattivarsi;
- c) preventivare la realizzazione ed ubicazione del cosiddetto "bianco" al fine di poter valutare i valori di fondo, sia della matrice suolo che di quella acqua;
- d) predisporre un piano di campionamento delle acque superficiali del Fosso di Colle Ramignano, in quanto la massa dei rifiuti è a diretto contatto con le aste del fosso stesso, a causa dell'evento gravitativo che ha mobilitato il corpo della massa dei rifiuti;
- e) ricostruire il rapporto falda-acque superficiali al fine di valutare il rapporto dinamico, in particolare valutare se la falda alimenti le acque superficiali e quindi ricostruire la geometria dell'acquifero;
- f) individuare eventuali pozzi posti a valle idrogeologico, determinarne l'uso e predisporre eventualmente il campionamento e analisi delle acque nei pozzi;
- g) valutare la profondità e lo spessore della colata al fine di valutare se la falda possa essere stata interessata dal movimento stesso e quindi la superficie della stessa abbia potuto affiorare,
- h) ricostruire, unitamente alle direzioni di deflusso delle acque sotterranee, le direzioni di migrazione e di esposizioni ulteriori;

di stabilire ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi

dall'approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria;

di riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente necessarie;

di stabilire altresì, che gli interventi riferiti all'attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l'ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo;

di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di CUPELLO (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto;

di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.10.2009, n. DR4/177:

D. Lgs. 152/06, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., parte IV Titolo V "Bonifiche di siti inquinati", art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. "Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati" - Esclusione del sito dall'anagrafe

dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Mola a Balle”, codice ARTA AQ220098, Comune di CIVITELLA ROVETO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, art. 242, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

Richiamato l’ art. 8, comma 12 dell’All. 2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 24.09.2009 prot. n. 3263 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 29.09.2009 prot. n. 17184, con la quale il Comune di CIVITELLA ROVETO (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Mola a Balle” avente codice ARTA AQ220098, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Accertata la regolarità tecnico – amministra-

tiva e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Mola a Balle” avente codice ARTA AQ220098, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di CIVITELLA ROVETO (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.10.2009, n. DR4/178:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Monti”, codice ARTA VS210007, Comune di DOGLIOLA (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, art. 242, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

Richiamato l’ art. 8, comma 12 dell’All. 2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 16.09.2009 prot. n. 2089 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 25.09.2009 prot. n. 17013, con la quale il Comune di DOGLIOLA (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Monti” avente codice ARTA VS210007, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Monti” avente codice ARTA VS210007, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di DOGLIOLA (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano/Vasto, all’ ARTA - Dipartimento Subprovinciale di Vasto - San Salvo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE**
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.10.2009, n. DR4/179:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “San Marcello”, codice ARTA AQ220012, Comune di CELANO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, art. 242, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

Richiamato l’ art. 8, comma 12 dell’All. 2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 21.09.2009 prot. n. 13038 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 25.09.2009 prot. n. 17003, con la quale il Comune di CELANO (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “San Marcello” avente codice ARTA AQ220012, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “San Marcello” avente codice ARTA AQ220012, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi

dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

- di notificare il presente atto al Comune di CELANO (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.10.2009, n. DR4/180:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Ripitelle”, codice ARTA AQ220092, Comune di BUGNARA (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte IV - Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, art. 242, comma 2;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., - Titolo VIII “Bonifica dei siti contaminati” – art. 55 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati”;

Richiamato l’ art. 8, comma 12 dell’All. 2 alla L.R. 45/2007 e s.m.i. recante “Norme per la

gestione integrata dei rifiuti” che, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 10.09.2009 prot. n. 1207 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 29.09.2009 prot. n. 17221, con la quale il Comune di BUGNARA (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Ripitelle” avente codice ARTA AQ220092, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzia il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Ripitelle” avente codice ARTA AQ220092, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- di notificare il presente atto al Comune di BUGNARA (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila ed alla Direzione Regionale Protezio-

ne Civile – Ambiente, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 16.06.2006, n. 17 s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 - Circolare esplicativa.

La presente Circolare n. 1/09 al fine della corretta applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dell’addizionale del 20% e dell’applicazione della sanzione del 10%, in considerazione dei numerosi quesiti posti.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

Il tributo speciale e/o “ecotassa” è disciplinato dalla legge 28.12. 1995, n. 549 e s.m.i. “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, dalla L.R. 16.06.2006, n. 17 e s.m.i. “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 37 del 7.07.2006, dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., dalla DGR n. 167 del 24.02.2007.

2. APPLICAZIONE ADDIZIONALE 20% - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 45/07 e s.m.i.

Ai fini della corretta applicazione dell’addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, si richiamano i seguenti riferimenti normativi:

- l’art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e

s.m.i. stabilisce che: “Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’autorità d’ambito... omissis ...che ne ripartisce l’onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni .. omissis ...”;

- l’art. 3 della L.R. n. 17/06 e s.m.i. prevede che: “ il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento di rifiuti, è dovuto: a) dal gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo; b) dal gestore dell’impianto di incenerimento per rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia. Il tributo è altresì dovuto a) da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva; b) da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti”;
- l’art. 62 della L.R. 45/07 e s.m.i. “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani”;
- l’art. 64, comma 6, lett. a) della L.R. 45/07 e s.m.i., prevede: “...I tributi di cui alla L.R. 17/2006 sono aumentati nella misura del 20%, qualora non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell’AdA di cui all’art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 23, comma 4; l’AdA ripartisce la somma complessiva derivante dall’aumento sui comuni del proprio territorio, in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte dagli stessi...omissis...”.

Alla luce delle disposizioni richiamate, si

precisa che la prevista applicazione dell’addizionale del 20% al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), nelle more dell’istituzione delle Autorità d’Ambito (artt. 14, 15 e 16 della L.R. 45/07 e s.m.i.) ed in coerenza con le disposizioni di legge sul tributo speciale, è applicata dal gestore e/o titolare dell’impianto di smaltimento con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento dei rifiuti e che non ha raggiunto gli obiettivi di RD di cui all’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i., con riferimento al metodo di calcolo della % di RD previsto dalla DGR n. 281 del 29.03.2006 e DGR n. 474 del 26.05.2008, per i relativi periodi di riferimento.

E’ evidente che l’addizionale, applicata ai sensi dell’art. 64, comma 6, lett. a) della L.R. 45/07 e s.m.i., recepisce le disposizioni di cui all’art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non costituisce né una sanzione né un aggiuntivo tributo regionale nei confronti dei Comuni inadempienti.

La norma non apporta alcuna modifica alla L.R. 17/06 e s.m.i. e l’addizionale del 20% è da applicare con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 s.m.i., e decorre dal primo trimestre 2007.

L’addizionale del 20% è dovuta alla Regione Abruzzo.

3. APPLICAZIONE SANZIONE 10% - DGR n. 167/07

Per quanto concerne l’applicazione della sanzione del 10% (attuazione Programma RUB), sul tributo speciale di cui alla L.R. 17/06 s.m.i., la stessa trova il proprio presupposto nelle seguenti disposizioni:

- art. 24, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede: “Il servizio competente della Regione emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata , privilegiando

sistemi organizzativi domiciliari e/o di prossimità, al fine di superare le criticità nell'ambito dei territori interessati; inoltre emana direttive per incentivare le imprese che effettuano il recupero di materia a valle delle raccolte differenziate.”

- art. 64, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza di diverse disposizioni (più precisamente trattasi di alcuni obblighi e divieti) precisando che alcuni richiami nell'articolato errati (riferimento puntuale ad alcuni commi) e sono stati oggetto di rettifica con L.R. 21.11.2008, n. 16 “Provvedimenti urgenti ed indifferibili”, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 8 Straordinario del 26.11.2008.
- art. 64, comma 2 della L.R. n. 45/2207 e s.m.i., che prevede che l'irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza della province nel cui territorio è stata commessa la violazione, secondo le norme ed i principi di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni”;
- art. 66 della L.R. n. 45/07 e s.m.i., che abroga tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge;
- D.G.R. n. 167 della 24/02/2007, che all'Allegato 1 dispone: “Le Province provvedono, ai sensi della L.R. 83/00 e s.m.i. al controllo per il rispetto delle presenti disposizioni. L'accertata inattività e/o inosservanza dei predetti obblighi, comporta, da parte delle Province territorialmente interessate, l'applicazione all'Ente inadempiente, a titolo di sanzione, di un'addizionale del 10% sul tributo speciale, di cui alla L.R.

16.06.2006 n. 17”.

Ne consegue che l'organo competente ad applicare la predetta sanzione del 10% è la Provincia, sia in virtù di una previsione legislativa sia di un atto amministrativo applicativo della legge stessa e che l'ammontare della sanzione è pari ad una maggiorazione del 10% del tributo dovuto.

4. RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

In merito all'applicazione pratica delle riduzioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5, della L.R. n. 17/06 s.m.i. e delle agevolazioni di cui all'art. 6 della L.R. 17/06 s.m.i., si rileva che le stesse sono tra loro cumulabili, come già specificato nella Circolare applicativa della L.R.16.06.2006, n. 17, pubblicata nel *B.U.R.A.* n. 11 Speciale del 9.02.2007.

Si precisa altresì che il pagamento del tributo nella misura del 30% dell'ammontare fissato dall'art. 5, comma 2, lett. e) della L.R. 17/06 s.m.i. è escluso per i rifiuti il cui trattamento consiste nella sola riduzione volumetrica, mentre si applica per gli scarti ed i sovvalli di rifiuti urbani e speciali.

5. ABBANDONO DI RIFIUTI

Per quanto concerne l'applicazione del tributo e delle sanzioni, in relazione all'abbandono dei rifiuti, è applicabile, per analogia, quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di discarica abusiva.

Il Servizio Gestione Rifiuti (SGR) e l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni. e-mail: osservatorio.rifiuti@regione.abruzzo.it Tel. 085.767.2538 - 2546 - 2548 - Fax 085.767.2585.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
 AMBIENTE
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 16.06.2006, n. 17 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 – Integrazioni alla Circolare n. 1/09.

A seguito di ulteriori approfondimenti e richieste di chiarimenti da parte di Enti interessati di quanto disposto nella Circolare n. 1/09, in corso di pubblicazione sul *B.U.R.A.*, si precisa quanto segue:

1. Punto 3 della Circolare n. 1/2009 – Applicazione della sanzione del 10% ai sensi della DGR n. 167 del 24.02.2007.

La sanzione del 10% di cui alla DGR n. 167/2007 si applica all'Ente inadempiente in caso di accertata inattività e/o inosservanza degli obblighi previsti dalla DGR stessa nei territori interessati da provvedimenti regionali straordinari adottati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e degli artt. 13 e 31 dell'ex L.R. 83/2000 e s.m.i., sino all'entrata in vigore della L.R. n. 45/07 s.m.i. .

Nello specifico, si precisa che i provvedimenti straordinari regionali vigenti nel predetto periodo, sono stati i seguenti:

- Ordinanza n. 7 del 16 luglio 2007 avente ad oggetto: “Deroga all’art. 13, comma 1, della L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. per il conferimento di rifiuti urbani – Art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 83/00 e s.m.i. – Art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Reiterazione Ordinanza Regionale n. 1 del 16.01.2007” per la Provincia di Teramo (*B.U.R.A.* n. 43 Ordinario del 01.08.2007);
- Ordinanza n. 8 del 24 agosto 2007, avente ad oggetto: “Intesa Regione Abruzzo – Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 191, comma 4, del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – reiterazione dell’ordinanza n. 2 del 27.02.2007 con modifiche ed integrazioni – Deroga all’art. 13, comma 1 della L.R. 83/00 e s.m.i., per il conferimento dei rifiuti urbani in impianti siti in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza” per le Province di L’Aquila e Teramo (*B.U.R.A.* n. 51 del 14.09.2007);

Si precisa che dall’entrata in vigore della L.R. 45/07 e s.m.i. (22.12.2007) trovano applicazione esclusivamente le sanzioni previste dall’art. 64 della stessa legge, secondo le norme e i principi di cui alla legge n. 689/81 e s.m.i.

2. Punto 5 della Circolare n. 1/09 – Applicazione del tributo e delle sanzioni in caso di abbandono di rifiuti

In ordine alla richiesta di chiarimenti circa l’applicazione del tributo in caso di abbandono di rifiuti si richiama quanto disposto dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549 che, all’art. 3, comma 32, prevede, in materia di discarica abusiva, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti, il pagamento di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo oltre al tributo medesimo. Si ritiene che la misura del tributo sia pari all’aliquota prevista nella L.R. n. 17/2006 s.m.i. per il conferimento in discarica per il rifiuto tal-quale (Euro 25,00).

I soggetti obbligati al pagamento del tributo sono individuati dall’art. 4 della L.R. n. 17/2006 s.m.i. che trova applicazione laddove sussiste una “discarica abusiva” nei termini previsti dall’articolo 2 D.Lgs n. 36/2003 s.m.i. che la definisce, al primo comma lett. g), “area adibita a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da

tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

Il Servizio Gestione Rifiuti (SGR) e l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni in merito alla presente nota.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Riferimenti utili: e-mail: osservatorio.rifiuti@regione.abruzzo.it Servizio Gestione Rifiuti: Tel. 085.767.2538 - 2546 - 2548 - Fax 085.767.2585.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco Gerardini

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

D.M. 13.5.2009 – Centri di raccolta comunali. Circolare n. 2/09.

1. Il quadro normativo vigente

L'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. definisce il “centro di raccolta” come l'area “omissis .. presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto degli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e auto-

nomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Con il D.M. 8 Aprile 2008 recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata”, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). ha definito il regime autorizzativo e sono state emanate le norme tecniche minime cui devono conformarsi i predetti centri di raccolta comunali o intercomunali.

Tale decreto è stato recentemente integrato con il D.M. Ambiente 13.05.2009, pubblicato sulla G.U. del 18.7.2009. L'integrazione si è resa necessaria per apportare alcune correzioni al testo del provvedimento e ha introdotto alcune novità.

Si chiarisce che i centri di raccolta devono essere approvati ai sensi della normativa edilizia e urbanistica, ovvero mediante concessione edilizia (o autorizzazione edilizia ove necessario), che pertanto costituisce l'autorizzazione alla realizzazione dei centri.

Per l'esercizio dei centri di raccolta occorre, esclusivamente, in alternativa:

- l'iscrizione all'Albo gestori ambientali del soggetto gestore, cui deve essere affidato il servizio di gestione del centro di raccolta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- la gestione in economia del centro da parte del Comune, senza obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Con le nuove direttive ministeriali ogni Comune può approvare la realizzazione del centro di raccolta nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica, senza specifica autorizzazione in materia di rifiuti, accelerando i tempi per una corretta esecuzione ed attivazione del centro di raccolta.

Non occorre alcun provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del

centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il D.M. 13.05.2009 consente il conferimento ai centri di raccolta anche da parte dei gestori del servizio pubblico, prima esclusi dal testo del D.M. 8.04.2008. Pertanto i centri di raccolta sono a servizio non solo delle utenze domestiche e non domestiche ma anche dei suddetti gestori per l'attività di raggruppamento dei rifiuti differenziati conferiti.

Il D.M. 13.05.2009 ha inoltre incrementato le categorie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta, aggiungendo ulteriori tredici categorie a quelle già previste dall'originaria versione del Dm 8 aprile 2008. Si sottolinea l'assenza del CER 20 03 01, relativo ai rifiuti indifferenziati. Questi ultimi, pertanto non potranno essere conferiti nei centri di raccolta approvati ai sensi del D.M. 8.04.2008.

Si evidenzia che l'approvazione comunale dei centri di raccolta è possibile esclusivamente nella fattispecie prevista nel citato decreto, cioè qualora vengano conferiti in maniera differenziata solo i rifiuti ivi elencati, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, anche tramite il gestore del servizio pubblico.

Di conseguenza, qualora il centro di raccolta in progetto si discosti da quanto previsto dal D.M. 8.04.2008 (per esempio riguardo ai codici CER conferibili, a trattamenti aggiuntivi, .. etc.), sarà necessario acquisire la relativa autorizzazione provinciale (ordinaria o semplificata), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si sottolinea, inoltre, che il D.M. 13.05.2009 prevede un tempo di 6 mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. (fino alla data del 18.01.2010), per l'adeguamento dei centri di raccolta ai requisiti minimi strutturali in esso enunciati.

2. L'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

In base al D.M. 8.04.2008 e s.m.i. i soggetti gestori dei centri di raccolta devono essere

iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prestando idonea garanzia finanziaria. Il D.M. 8.04.2008 ha affidato ad una delibera del Comitato nazionale dell'Albo i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria necessarie per l'iscrizione all'Albo.

In attuazione della riformulata versione del D.M. 8.04.2008. l'Albo Gestori Ambientali ha emanato una nuova Deliberazione 20 luglio 2009 "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc.), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni", recante criteri e requisiti per l'iscrizione necessaria allo svolgimento della attività di gestione dei centri comunali di raccolta.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, la deliberazione in parola chiede la pregressa iscrizione al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA), un numero minimo di personale addetto rispondente a precisi requisiti professionali, la nomina di un idoneo responsabile tecnico, una capacità economica minima e la prestazione di una garanzia finanziaria.

3. La direttiva regionale sulle stazioni ecologiche

La Regione Abruzzo ha a suo tempo approvato con DGR n. 131 del 22.02.2006 "Linee guida per la realizzazione e la gestione delle stazioni ecologiche o di conferimento dei rifiuti urbani (S.E.) Art. 19, comma 1 ed art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. 28/04/2000, 83". pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 33 Speciale del 29/03/06. Le linee guida si riferiscono alle

“stazioni ecologiche” di cui all’art. 3, comma 1, lett. k) della L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., che vengono autorizzate dalle Province ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (procedure ordinarie o semplificate). Le linee guida per le stazioni ecologiche, che intendono anche precisare le caratteristiche tecniche e gestionali minime che gli devono possedere per un funzionamento ecologicamente sostenibile, sono consultabili sul sito internet www.regione.abruzzo.it nel canale tematico “Gestione rifiuti”.

Le direttive di cui alla DGR n. 131 del 22.02.2006, sono applicabili per impianti che non sono realizzati ai sensi del D.M. 8.04.2008 e s.m.i.

4. Il regolamento-tipo di gestione delle stazioni ecologiche

Con DGR n. 318 del 29.06.2009 “Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta”, la Regione Abruzzo ha provveduto ad approvare uno schema di regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta (per quanto compatibile con il D.M. 13.05.2009), introducendo un sistema di premialità denominato “ECOCARD”. Lo schema di regolamento è riferibile alle stazioni ecologiche ed ai centri

di raccolta per quanto non in contrasto con il D.M. 13.05.2009.

Al fine di delineare un quadro tecnico-gestionale completo dei centri comunali di raccolta, il Servizio Gestione Rifiuti, ha in corso di elaborazione una direttiva regionale di applicazione del D.M. 13.05.2009 che sarà pubblicata sul *B.U.R.A.*.

5. Disposizioni alle Province

Con la presente si invitano le Province a voler verificare l’adeguamento dei centri di raccolta comunali ai dettami minimi del D.M. 8.04.2008 e s.m.i. entro i termini richiesti, comunicando al Servizio Gestione Rifiuti le risultanze dei controlli.

Si rappresenta, a tal proposito, che scaduti i termini per l’adeguamento, non saranno ritenute giustificate le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dai Sindaci ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nelle more del conseguimento delle autorizzazioni provinciali ai sensi del testo unico ambientale.

Nel richiedere una collaborazione fattiva e la massima informazione agli EE.LL. interessati, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it